



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.n. 819/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

28/10/2016 U-rsp/6259/2016



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Incontro istituzionale con il Ministro dello sviluppo economico,
Carlo Calenda

Caro Presidente,

lo scorso 24 ottobre, come programmato e preannunciato con la circolare n. 809 dell'11/10/2016, una delegazione del Consiglio Nazionale Ingegneri, guidata dal Presidente, è stata ricevuta dal Ministro dello Sviluppo Economico, dott. Carlo Calenda.

L'incontro è stato concordato in seguito alle recenti polemiche suscitate da una brochure del Ministero riservata agli investitori stranieri che individuava come "punto di forza" del nostro Paese la competenza degli ingegneri ma anche la bassa retribuzione degli stessi, inferiore rispetto a quella mediamente riconosciuta negli altri principali competitor europei.

Durante l'incontro, che si è svolto in un generale clima di cordialità e concretezza, il Presidente ha avuto modo di illustrare al Ministro Calenda numerose tematiche di rilevante interesse per la categoria.

Sul tema della *brochure*, il Ministro si è detto disponibile a rivederne il contenuto secondo le indicazioni che vorrà dare il CNI, ed ha manifestato la disponibilità a prendere parte, a breve, ad un incontro presso la sede del CNI con il Network Giovani Ingegneri, autori di una nota con cui hanno espresso la loro posizione in proposito, trasmessa dal CNI al Ministro. L'incontro sarà l'occasione per saminare le criticità ed i possibili correttivi da adottare nelle iniziative di comunicazione destinate agli investitori esteri.

Si è inoltre avviata un'interlocuzione costruttiva anche su altri temi di competenza del Governo, a partire dalle problematiche connesse allo

svolgimento dell'attività professionale tecnica in forma societaria. A questo proposito, il Ministro si è impegnato ad esaminare le criticità più volte evidenziate dal CNI sui limiti della normativa afferente alle società tra professionisti (STP) e sulla disciplina delle società di ingegneria, incluse le previsioni inserite nell'articolo 55 del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085). Il Ministro si è fatto promotore dell'attivazione, presso i suoi Uffici e sotto la sua supervisione, di un tavolo di confronto fra tutte le realtà professionali interessate, al fine di condividere un pacchetto di modifiche legislative che siano efficaci per il mercato ed eque per tutti i soggetti che vi operano.

Al Ministro Calenda sono state poste anche altre questioni, descritte nel documento allegato, che è stato consegnato agli Uffici di sua diretta emanazione. Il documento contiene proposte ed analisi afferenti a: politiche di sostegno all'occupazione di alta qualificazione e all'innovazione; accesso dei professionisti ai Fondi europei; ipotesi di intervento sul Polo siderurgico dell'Ilva; incentivi alla Manifattura 4.0; finanziamento UNI/CEI; modifica della disciplina concernente l'emanazione delle norme tecniche; recepimento della Direttiva 2013/59 Euratom; proposte di modifica del quadro normativo relativo all'energia e al risparmio energetico.

Anche su questi temi il Ministro Calenda ha manifestato un atteggiamento di convinta apertura, nonché piena consapevolezza del ruolo strategico che gli Ingegneri hanno per lo sviluppo del sistema produttivo. Ciò è di buon auspicio per l'avvio di una costante e proficua collaborazione istituzionale con il Ministero dello sviluppo economico.


Con il Ministro si è rimasti di intesa di rivedersi, entro tre settimane, per fare il punto sull'attuazione delle proposte consegnate.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Riccardo Pellegatta)



Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: resoconto dell'incontro istituzionale



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

**Incontro istituzionale con il Ministro dello
sviluppo economico Carlo Calenda**

Roma, 24 ottobre 2016



Indice

1.	Politiche di sostegno all'occupazione degli ingegneri in Italia	3
2.	Fondi Ue e liberi professionisti	5
3.	Le ipotesi di intervento sul Polo Siderurgico dell'Ilva	7
4.	Manifattura 4.0	9
5.	Finanziamento UNI/CEI	10
5.1.	Il credito da contributo anno 2015.	10
5.2.	Le novità per il 2017 derivanti dal D.Lgs 90/2016.	11
5.3.	Le novità per il 2017 derivanti dalla legge 170/2016.	12
6.	Proposta di modifica alla disciplina concernente l'emanazione delle norme tecniche	14
6.1.	Proposta di emendamento	17
7.	Svolgimento di attività professionale in forma societaria	18
7.1.	Società multidisciplinari e disparità di trattamento con le società di ingegneria	18
7.2.	Proposta di inquadramento del regime fiscale delle Società tra professionisti	24
7.3.	Ddl concorrenza, contraddizioni e rischi dell'articolo 55	28
8.	Recepimento Direttiva 2013/59 Euratom	34
9.	Energia e risparmio energetico	35
	Allegati	37



1. Politiche di sostegno all'occupazione degli ingegneri in Italia

Il CNI svolge una continua azione di analisi e monitoraggio della condizione professionale degli ingegneri e della professione tecnica in generale. Questa attività genera report periodici che consentono di verificare tendenze di fenomeni e di criticità che hanno rilevanza sociale generale e ricadute specifiche sulla professione.

Detta azione di ricerca costante genera elementi di conoscenza e dati statistici costantemente aggiornati inerenti vari temi quali accesso al mercato del lavoro, condizione occupazionale, percorsi formativi etc. dettagliati nella loro distribuzione territoriale e relativi sia ai 240.000 ingegneri italiani iscritti a gli albi professionali, sia in modo più ampio al riguardo dei 700.000 laureati in ingegneria residenti nel nostro paese.

Sono noti i dati di criticità che, in modo omogeneo al dato occupazionale nazionale, evidenziano una specifica e maggiormente marcata difficoltà per le fasce anagraficamente più giovani della forza lavoro attiva italiana; non si deve tuttavia trascurare il fenomeno della disoccupazione in età adulta con le specifiche aggravanti che si presenta in tutta la sua criticità anche nel modo degli ingegneri:

- da un lato, è grave la mortificazione ed il sottoimpiego di competenze e qualificazioni tecnico scientifiche di punta e di eccellenza dei giovani del nostro paese;
- dall'altro lato, la grave mortificazione ed espulsione di profili professionali di elevata qualificazione ed esperienza di moltissimi tecnici sacrificati da politiche di svalutazione del lavoro e di delocalizzazione della produzione.

Sulla base dell'elaborazione del Centro Studi Cni, sui dati Istat provenienti dall'indagine sulle forze di lavoro 2015, dal mercato del lavoro in cui operano gli ingegneri provengono indicazioni contraddittorie: insieme all'aumento della percentuale di occupati, si registra, infatti, una preoccupante crescita del tasso di disoccupazione per la categoria che passa dal 4,4% al 5,1%.

Il Cni ha ben chiari questi fenomeni e la loro rapida accelerazione che conduce di fatto ad una emergenza le cui ricadute non sono solo sociali ma che indicano ancora di più, una pericolosa deriva di ruolo e di rango del nostro paese con il rischio di prospettive di pesante deficit tecnico scientifico, portandolo da esportatore ad importatore netto di know-how.

Come è noto, la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al Pil in Italia risulta al di sotto della media europea e l'obiettivo del 3%, da conseguire entro il 2020 risulta ad oggi quasi irraggiungibile. Inoltre il mercato del lavoro italiano, anche a causa di un alto livello di pressione fiscale, si caratterizza per un livello retributivo che scoraggia la permanenza



delle eccellenze, e con un basso livello di attrattività per i migliori talenti italiani e stranieri.

Tutto ciò considerato anche alcune politiche di incentivazione, tese a colmare questo gap, come ad esempio quelle che prevedono il riconoscimento sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, previste originariamente dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, modificate dal comma 35 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, sembrano non andare nella giusta direzione, poiché disattendono gli obiettivi stessi della legge oltre che le disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale 27 maggio 2015.

Ad esempio, la ventilata estensione del credito di imposta, seppur in misura ridotta (25% in luogo del 50%), anche al personale non altamente qualificato - ossia quello non in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico - rischia di vanificare l'efficacia del provvedimento poiché, come ampiamente riconosciuto in letteratura economica, non induce attività addizionali, ma finanzia attività che le imprese farebbero comunque anche in assenza di tali incentivi e con l'effetto indiretto di essere anche lesive della concorrenza.

Il CNI manifesta la propria disponibilità ad individuare e implementare politiche di incentivazione che possano incidere con maggiore efficacia sul tessuto produttivo e sulla forza lavoro più altamente qualificata che il nostro Paese dispone.

A titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere attivate collaborazioni istituzionali volte a generare sinergie e convenzioni per contrastare i fenomeni in atto, mettendo in rete le banche dati del CNI e dei 106 ordini provinciali, coordinandole con le omologhe unità territoriali di altri enti ed istituzioni:

- Ministeri Lavoro / Sviluppo Economico / Esteri
- Strumenti comunitari quali Portale EURES programma Erasmus Plus
- Confindustria e Unimpiego
- Organizzazioni e Agenzie specializzate ITA (Italian Trade Agency), Assocamerestero
- Strumenti di autofinanziamento e sviluppo delle azioni concertate con partecipazione a fondi specifici Programmi UE.

Questa sinergia deve inserirsi in un progetto integrato in cui la crisi economica e occupazionale (che non è la crisi della ingegneria) trovi nell'ingegneria una protagonista della sua risoluzione.



2. Fondi Ue e liberi professionisti

La legge di Stabilità 2016 ha formalmente riconosciuto il diritto di tutti i professionisti, regolamentati e non, ad accedere ai finanziamenti europei previsti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo di programmazione 2014/2020 e per i periodi successivi. Viene accolta, seppure con ritardo, la raccomandazione 2013/361/CE e le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 303/2013 con cui **l'Unione Europea ha sancito l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese esercenti attività economica.**

Gli ingegneri che svolgono attività libero professionale sono circa 100.000 e la possibilità di accesso a misure di incentivo rappresentano, in questo particolare momento di ridefinizione degli equilibri del mercato del lavoro, un'opportunità di crescita di assoluto rilievo.

Le professioni tecniche possono essere destinatarie di incentivi e finanziamenti essenzialmente in tre ambiti:

- a) *i progetti di infrastrutturazione materiale e immateriale del territorio*, per i quali alcune categorie professionali possono prestare la propria attività e le proprie competenze specifiche (es.: interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, sviluppo delle piattaforme ICT, interventi e investimenti in materia di *smart cities*, interventi di tutela del suolo, interventi in materia di *smart grid* in campo *energetico, mobilità sostenibile*);
- b) *i progetti finalizzati ad incentivare l'innovazione tecnologica e ad elevare il livello di competitività del sistema d'impresa* nella prospettiva della Manifattura 4.0 (azioni di ricerca e sviluppo, test, ricerca industriale, azioni di diffusione della manifattura additiva, ricerca di nuovi materiali, sostegno alla logistica avanzata, *smart building, domotica*);
- c) *interventi e incentivi a diretto sostegno del lavoro professionale e degli studi professionali* (es.: incentivi per la fase di avvio di uno studio professionale, misure di agevolazione di accesso al credito, incentivi per forme di *coworking* tra liberi professionisti, finanziamenti per la formazione continua).

Nei primi due ambiti, in particolare, il ruolo del MISE può essere importante. Parallelamente, in tutti gli ambiti che afferiscono all'innovazione, la categoria degli ingegneri, anche quelli operanti come liberi professionisti, possono svolgere un ruolo di rilievo.

Si stima che attualmente la disponibilità teorica di risorse attivabili, nei PON e nei POR, a cui i liberi professionisti potrebbero eccedere ammontino a 24 miliardi di euro. Occorre prendere atto, tuttavia, che *molti dei bandi e delle procedure di accesso ai finanziamenti*



disponibili sono stati già da tempo definiti secondo un'ottica che vedeva come soggetti beneficiari solo le imprese mediamente più strutturate di uno studio professionale. E' importante che tutti gli attori in campo (Ministeri, Regioni, Autorità di indirizzo e di sorveglianza, strutture di rappresentanza delle professioni) orientino e adattino le singole Misure di intervento ed i relativi bandi alle specifiche modalità operative e ai particolari fabbisogni (di investimento, di spesa, di mercato, di formazione ecc.) del libero professionista in una logica di sinergia tra impresa e studio professionale.

Il CNI inoltre chiede al MISE un diretto coinvolgimento, in forme diverse, nella definizione, attuazione ed elaborazione di azioni di indirizzo del *PON Impresa e Competitività 2014/2020*, e di ulteriori interventi di cui il MISE è titolare.



3. Le ipotesi di intervento sul Polo Siderurgico dell'Ilva

Nel corso del 2016 al CNI, da più parti, è stato chiesto di dare un contributo al dibattito concernente la ristrutturazione del polo siderurgico Ilva di Taranto.

Su tale complessa questione, il CNI si è limitato ad una disamina del quadro esistente e delle diverse ipotesi di intervento sugli impianti, affermando un ruolo di terzietà rispetto al dibattito politico ed alle linee di politica industriale delineate dal Governo. Il rilevante impatto ambientale degli altiforni e cokerie presenti a Taranto è un dato oggettivo riconosciuto da tutte le parti in causa. Per questi motivi, peraltro, nell'attuale fase di valutazione delle offerte presentate dalle due cordate che intendono rilevare il polo siderurgico, il Governo stesso si è fortemente concentrato sulla rilevanza del piano di mitigazione ambientale e del rischio che i potenziali acquirenti intendono mettere in campo. Ciò significa che sia nel breve che nel lungo periodo la riduzione degli effetti inquinanti dovrà essere affrontata, anche per dare seguito alla Roadmap per la decarbonizzazione 2050, varata in ambito UE, a cui l'Italia è tenuta a dare seguito.

Per ciò che concerne la riorganizzazione e la ristrutturazione del ciclo produttivo delle acciaierie di Taranto, esiste una scala piuttosto ampia di ipotesi tecniche di intervento. In estrema sintesi si va dal mantenimento dell'attuale ciclo produttivo con alimentazione a carbone, associato a maggiori accorgimenti per la riduzione dell'impatto ambientale e la salvaguardia della salute della popolazione, fino alla proposta di sostituire il sistema attuale con l'alimentazione dei forni tramite gas metano e l'utilizzo di materiali ferrosi spugnosi (DRI), ovvero del così detto preridotto. La letteratura scientifica e gli impianti che utilizzano preridotto, evidenziano livelli di emissioni di inquinanti consistentemente più contenuti rispetto agli altiforni, per i quali occorre fare ricorso al carbon coke.

Rispetto alle diverse ipotesi di intervento, su cui molteplici Associazioni e Istituzioni dibattono, il CNI non ha assunto alcuna posizione né sostenuto alcuna ipotesi progettuale specifica. Il CNI ribadisce, viceversa, che il dibattito sul futuro degli impianti di Taranto vengano portati ad un maggiore livello di concretezza ed operatività. E' opinione del CNI che le diverse parti che attualmente partecipano ad un dibattito spesso acceso, con posizioni talvolta contrastanti, procedano alla elaborazione di piani di ridefinizione o riconversione del ciclo produttivo dettagliati e rigorosi, dal punto di vista scientifico, tecnico ed economico, in modo da mettere a confronto la fattibilità tecnica, l'investimento necessario, l'efficacia e l'impatto (economico e sociale) di ciascun intervento. Solo in questo modo sarà possibile comprendere i vantaggi e le criticità che ciascun intervento potrebbe comportare.



Data l'estrema complessità della questione e l'importanza che il polo siderurgico di Taranto riveste nel sistema produttivo nazionale ed internazionale e tenuto conto della necessità di contemperare la salvaguardia dei livelli occupazionali con la tutela assoluta della salute delle persone, il CNI propone in primo luogo che la questione del futuro, a medio-lungo termine, del polo siderurgico possa essere affrontata da una struttura di missione, dotata di competenze tecniche, che possa operare sotto l'egida del Governo.

Il CNI manifesta, inoltre, la propria disponibilità a mettere in campo le competenze tecniche necessarie per valutare e comparare le diverse ipotesi di intervento finalizzate al maggiore efficientamento e ad un minore impatto ambientale del sistema produttivo siderurgico di Taranto, tenendo conto degli obblighi che il Paese ha di ridurre, nel medio periodo, le immissioni di carbonio. Si ribadisce che nell'ambito della questione dell'Ilva di Taranto, il CNI intende mantenere una posizione terza, promuovendo e partecipando alla definizione di metodo di lavoro ed esprimendo pareri eminentemente tecnico-scientifici delle diverse ipotesi di intervento.



4. Manifattura 4.0

Il CNI sostiene la diffusione del paradigma Manifattura 4.0, convinto che esso rappresenti la scommessa del futuro per la modernizzazione del sistema produttivo nazionale e per l'innalzamento della capacità competitiva del sistema-Paese. Una parte consistente (forse la parte maggioritaria) delle innovazioni, radicali e incrementali, realizzate in ambito industriale, incluse quelle afferenti la Manifattura 4.0, è generata in ambito prettamente ingegneristico, in particolare per ciò che concerne la manifattura additiva, le tecnologie digitali, la robotica, le ICT e vasta parte delle tecnologie abilitanti. Presso le Università italiane conseguono la laurea magistrale ogni anno quasi 4.000 ingegneri dell'Informazione e quasi 5.000 ingegneri industriali: il 70% ha un lavoro stabile ad un anno dalla laurea e quasi la totalità lavora a 5 anni dalla laurea; continua ad essere elevata la domanda di ingegneri italiani all'estero per le riconosciute elevate competenze tecniche acquisite nei cicli formativi. L'ingegneria italiana è un settore altamente *knowledge intensive*, determinante nei processi di sviluppo tecnologico del Paese e, pertanto, essenziale nei percorsi di piena realizzazione della Manifattura 4.0.

Il maggiore coinvolgimento dell'ingegneria italiana, per il tramite del CNI, nelle sedi in cui vengono definite le *policy* in materia di Manifattura 4.0 sembra opportuno, a cominciare dalla Cabina di regia Industria 4.0 istituita presso il MISE. Il CNI governa una rete di 106 ordini professionali operanti a livello provinciale, con 240.000 ingegneri iscritti all'Albo professionale, molti dei quali operanti nei settori dell'industria e dei servizi avanzati. Si tratta di un patrimonio di conoscenze tecniche che non solo può essere destinatario degli interventi e delle diverse forme di incentivo messe a punto dal Governo, ma che può essere parte attiva nella diffusione di una nuova cultura dell'innovazione, partecipando alle azioni trasversali previste per la promozione della Manifattura 4.0.



5. Finanziamento UNI/CEI

Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2017, che a breve approderà in Parlamento, potrebbe risolvere, attraverso l'approvazione di una proposta emendativa, l'annoso problema che, diversamente, comporterebbe gravi danni per il futuro della normazione tecnica italiana. Nello specifico, le regole di finanziamento dell'Ente Italiano di Normazione, UNI, anche a seguito delle modifiche nelle modalità di erogazione del contributo INAIL, introdotte dalla Legge Finanziaria del 2008, hanno comportato una progressiva e preoccupante diminuzione delle risorse disponibili: del 60% nel 2012, del 13% nel 2013 e del 7% nel 2014, rispetto a quanto effettivamente versato dall'INAIL al MEF, a cui si aggiungono previsioni negative anche per il 2015 e per il 2016 e ritardi crescenti nell'effettiva assegnazione delle risorse agli appositi fondi ministeriali.

I drastici tagli a questo finanziamento rischiano di mettere a repentaglio il posizionamento degli enti nazionali di normazione UNI e CEI, sia a livello europeo che internazionale. Posizionamento che permette di rappresentare gli interessi del sistema produttivo italiano, ed in particolare dei professionisti dell'area tecnica e scientifica, oltre che delle imprese, nell'ambito delle norme tecniche che regolano processi, prodotti e servizi.

5.1. Il credito da contributo anno 2015.

Nel dicembre del 2015 il Ministero dello Sviluppo economico ha riconosciuto all'UNI la somma di Euro 561.460 a fronte di un credito da contributo 2015 accertato da UNI, sulla base del versamento INAIL e delle disposizioni del DM 578/92, di Euro 3.935.969. Nel Bilancio consuntivo 2015 veniva di conseguenza rilevato un residuo credito verso il Ministero corrispondente ad Euro 3.374.509.

L'Assemblea dei Soci, tenutasi il 28 aprile 2016, nell'approvare il Bilancio Consuntivo 2015 ha invitato gli Amministratori a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie per poter riscuotere il credito residuo derivante dalla legge 46/90 – contributo 2015.

Dopo una lettura in seno al Gruppo di Lavoro del Consiglio Direttivo per le nuove politiche associative e commerciali dell'UNI, in data 20 luglio 2016 il Presidente dell'UNI ha notificato al MISE una istanza di liquidazione del saldo del finanziamento ex art. 8 legge 46/90).



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riscontrato la richiesta del Presidente dell'UNI con nota in data 28 luglio scorso.

Esaminando i contenuti della risposta, si rileva che il MISE prendendo atto della correttezza del valore del credito accertato dall'UNI sulla base del dettato della legge 46/90, dalle evidenze del versamento effettuato dall'INAIL e delle modalità di ripartizione tra UNI e CEI previste dal DM 578/92, ha evidenziato che i commi 615, 616, 617 dell'art. 2 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) hanno previsto la costituzione di fondi in cui far confluire tali versamenti ed una riassegnazione ai beneficiari soggetta a riduzioni per effetto di interventi legislativi di contenimento della spesa. Con la conseguenza che ***“a norma vigente, non c'è alcun automatico diritto dell'UNI a ricevere l'intera somma a tal fine versata all'entrata da parte dell'INAIL, né alcun credito a tal fine esigibile nei confronti di questo Ministero.”***

5.2. Le novità per il 2017 derivanti dal D.Lgs 90/2016.

Il MISE, nello stesso riscontro illustrato nel punto 1, ha evidenziato che ***“a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, in virtù di una delle rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo 90/2016 con riguardo, sia alla stabilizzazione in bilancio delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, che alla soppressione dei Fondi da ripartire, istituiti ai sensi dell'art. 2, commi 615, 616 e 617 della citata legge 244/2007, potrebbe aver risolto per il futuro – anche se non nella misura auspicata – il problema della stabilizzazione a regime del contributo da erogare a codesto Ente ed al CEI per lo svolgimento degli adempimenti demandati, in materia di normazione tecnica, indipendentemente dalla verifica, di volta in volta, e dalla riassegnazione effettiva dei versamenti in entrata”***.

In effetti, l'art. 6 (comma 2 – punti a-b-c) del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90 apporta significative modifiche al criterio del fondo unico ministeriale da ripartire tra i beneficiari di entrate finalizzate per legge, inserendo un termine di validità (***e fino all'anno 2016***) ai commi 615, 616, 617 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008).

Il provvedimento di conseguenza inserisce (comma 2 - punto d) la seguente integrazione:

“comma 617-bis: Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati da provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art.23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”



Il testo del sopra citato art. 23, comma 1 bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non è quello originale e risulta modificato in parte anche dallo stesso D. Lgs. 90/2016, ad oggi risulta il seguente:

*1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017 con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. **L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione** ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. **Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.***

Pur essendo positiva l'abrogazione del criterio del capitolo unico da ripartire, occorrerà fare attenzione agli importi iscritti a bilancio.

Infatti, lo stesso MISE termina il suo riscontro alla nostra istanza con **“si comunica che, nelle prime previsioni ancora provvisorie, l'ammontare del contributo previsto per il prossimo triennio in favore di codesto Ente medesimo e del CEI – sulla base delle quote destinate per le predette finalità – si aggira complessivamente sui 4 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2017 – 2018 – 2019.”**,

Una verifica sul disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2017-2019 conferma che il contributo per UNI/CEI risulta complessivamente iscritto, per un importo di 4 milioni di euro ad esercizio (per UNI circa 2,7 milioni di euro).

L'INAIL per il 2016 ha versato Euro 5.144.580, confermando una tendenza alla netta diminuzione rispetto al valore storico del versamento superiore ai 6 milioni di euro. Questo versamento teoricamente dovrebbe consentire, in fase di assestamento di bilancio, l'adeguamento dell'importo assegnato, aumentandone il valore (per UNI circa 3,3 milioni).

5.3. Le novità per il 2017 derivanti dalla legge 170/2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2016 è stata pubblicata la legge 12 agosto 2016 n. 170, la cosiddetta Legge di delegazione europea. L'articolo 8 di detta legge (allegato 4) tra le varie disposizioni che interessano UNI e CEI, prevede (comma 2 – paragrafo c) **“la semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo**



8 delle legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il Regolamento UE 1025/2012 pone a carico di tali organismi."

Gli strumenti indicati dall'art. 8 sono uno o più decreti legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero degli Esteri, dell'Economia e della Giustizia, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il riconoscimento dell'esigenza di adempiere agli obblighi posti a carico degli Enti di normazione dal Regolamento 1025/2012, con una semplificazione delle disposizioni vigenti per erogare il finanziamento 46/90 e 317/86¹ è un punto importante di questa legge e, probabilmente, consentirà di qualificare quale finanziamento alla normazione l'intervento alimentato dalla 46/90, oggi formalmente destinato alle sole attività inerenti la normazione nel settore della sicurezza degli impianti.

Quindi, il combinato disposto delle novità introdotte dal D.Lgs, 90/2016 e dalla legge 170/2016 dovrebbero finalmente garantire un supporto finanziario pubblico alle attività di normazione certo e quantificabile con una programmazione triennale.

Considerata la particolare delicatezza della materia, riteniamo che il Disegno di Legge di Bilancio possa rappresentare lo strumento più idoneo per affrontare le criticità evidenziate. Nello specifico, sarebbe opportuno ripristinare la precedente regolamentazione che prevedeva l'integrale "riaccredito" in capitolo dedicato a UNI/CEI del versamento effettuato dall'INAIL, così come da seguente proposta:

Ripristino del meccanismo di finanziamento del sistema nazionale di normazione *All'elenco n. 1 (Articolo 2, comma 615) allegato alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla voce Ministero dello sviluppo economico sono soppresse le parole: "Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8".*

¹ L'art. 8 della legge 317/86 prevede la possibilità di finanziamento UNI/CEI per l'assolvimento dei compiti assegnati dalla cosiddetta "procedura di informazione", con stanziamenti su specifico capitolo MISE a carico del Bilancio dello Stato. Dotato inizialmente di 3,5 miliardi di lire, il capitolo è stato annualmente ridimensionato fino ad azzerarsi nel 2013.

6. Proposta di modifica alla disciplina concernente l'emanazione delle norme tecniche

Il settore della cd. «normazione tecnica», che – com'è noto – si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e ordini professionali, conosce ormai da qualche anno un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale.

Ciò ha determinato, per un verso, l'esigenza di «settorializzare» questa disciplina, per facilitarne la conoscenza e la fruizione da parte delle singole categorie a vario titolo interessate; per altro verso, si è reso necessario stabilire regole comuni sulla formazione e l'applicazione delle norme tecniche, per consentire la realizzazione di un canale di comunicazione unico tra imprese, professionisti, cittadini e p.a. di diversi Paesi.

Nello specifico contesto dell'Unione Europea, le norme tecniche hanno rappresentato un veicolo di integrazione socio-economica – e di implementazione dei principi dell'economia di mercato e di libera circolazione e concorrenza – forse meno conosciuto, ma certamente di non minore rilievo. Si pensi, ad esempio, al settore informatico e delle telecomunicazioni, in cui gli standard e le specifiche tecniche elaborate da autorità a tal fine deputate (e come tali uniformemente riconosciute) ha permesso di annullare tutte quelle differenze che, nell'ambito dei processi realizzativi di componenti hardware, programmi di software o infrastrutture di rete, avrebbero potuto costituire un ostacolo non solo alla circolazione economica dei prodotti, ma anche allo stesso sviluppo tecnologico.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'intensa attività di regolazione promossa dalla Comunità e oggi dall'Unione Europea, grazie alla quale è stato possibile istituire un vero e proprio sistema istituzionale incaricato della cd. «normazione europea», consistente, secondo le parole del primo considerando al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, nella definizione delle *«specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi (...) in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali»*, e organizzata *«sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza*



da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»)» (così il secondo considerando al citato Regolamento).

In tale contesto, è stato riconosciuto all'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il ruolo di *«organismo nazionale di normazione»* ai sensi dell'art. 27 del predetto Regolamento (cfr. il relativo elenco pubblicato in G.U.U.E. C 279/15 del 27 settembre 2013). Ciò implica la partecipazione di tale organismo – quale soggetto referente del Governo italiano – nell'ambito dei processi di recepimento e implementazione delle norme europee elaborate dalle competenti organizzazioni europee come il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

Com'è noto, infatti, oggetto del precitato Regolamento è espressamente la disciplina delle modalità di cooperazione *«tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione»*, nonché – *inter alia* – *«l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione»* e *«la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea»* (così l'art. 1).

L'UNI, pertanto, è l'ente istituzionalmente deputato a favorire la diffusione in Italia delle specifiche tecniche *«armonizzate»*, destinate a essere applicate in modo tendenzialmente uniforme all'interno dello spazio giuridico dell'Unione. Ciò in quanto, nei casi in cui le norme tecniche nazionali sono adottate autonomamente da organismi nazionali di normazione, è sempre possibile *«che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno»*, rendendo necessario – per garantire l'efficacia della normazione in ambito europeo – *«mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione»*, fino al punto di prevedere *«il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea»* (così il 14° considerando del Regolamento).

Si rammenta, a tale proposito, che rilevano tra le opportunità di sviluppo del ruolo giuridico della normazione in Italia:

1. la funzione di presidio normativo di carattere istituzionale che:

- proceda alla verifica ed al controllo delle norme esistenti, cogenti da un lato e convenzionali e pattizie dall'altro, al fine di procedere alla loro eventuale integrazione;
- solleciti l'attuazione della normazione integrata in settori carenti;



- proponga l'eventuale conversione delle norme volontarie nazionali, comunitarie ed internazionali, in norme cogenti laddove se ne ravvisi l'utilità per la specificità degli ambiti e dei contenuti trattati;
2. la funzione di fornire al Parlamento o al Governo, nonché alle Regioni ed agli altri Enti Locali, specifico supporto tecnico-normativo:
- nella predisposizione di provvedimenti legislativi statali aventi contenuti di normazione;
 - nella predisposizione delle leggi di recepimento delle Direttive europee nella parte in cui le stesse abbiano ad oggetto contenuti tecnici;
 - nell'implementazione di progetti di concerto con i Ministeri di competenza e, in specie, il Ministero dello Sviluppo Economico (per la strategia industriale del Paese), il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio (per il coordinamento della presenza italiana in Europa) ed il Ministero per gli Affari Regionali (per il coordinamento della normazione volontaria nazionale nelle attività regionali);
3. la funzione di ambasciatore in Europa e nel Mondo, quale interlocutore privilegiato per la formazione di un sistema integrato di regole, cogenti e volontarie, per:
- l'incremento della crescita e dello sviluppo dell'impresa italiana nei mercati globali, evidenziando gli strumenti più efficaci per recuperare un ruolo di preminenza nell'attività di normazione;
 - la promozione della diffusione del sistema impresa italiano e contenere l'influenza degli altri Stati partecipanti all'UE ed alla WTO.

Proprio in conformità a tale impianto organizzativo, appare utile osservare che l'indicazione fornita dal Regolamento n. 1025/2012 potrebbe consentire una drastica semplificazione della procedura di approvazione delle norme tecniche – a livello nazionale – in tutti i settori in cui sia necessario provvedervi nel rispetto di precisi limiti temporali, superando così l'attuale situazione di frammentazione che caratterizza il panorama normativo interno proprio nel settore della normazione tecnica.

D'altro canto, non può omettersi di rilevare che l'attribuzione all'UNI della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» riconosciuto da una fonte normativa *extra-ordinem* di rango superiore a quello legislativo (vale a dire un Regolamento dell'UE) determina la disapplicazione immediata di tutte le previsioni di legge o sub-legislative interne incompatibili con tale riconoscimento. In estrema sintesi, ciò significa che il né legislatore nazionale, né l'esecutivo, potrebbero indicare, all'interno di singoli atti interni, un organismo diverso dall'UNI quale soggetto deputato a partecipare ai processi di formazione delle specifiche tecniche elaborate a livello europeo, a meno di



comunicare formalmente alla Commissione la sostituzione dell'UNI con altro ente in qualità di «*organismo nazionale di normazione*».

In tale contesto, è appena il caso di ricordare che l'UNI ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano la normativa tecnica sulla progettazione strutturale elaborata dal CEN e inclusa nei cd. *Eurocodici*. Si tratta di specifiche tecniche che consentono ai professionisti interessati di fare riferimento a criteri di calcolo comuni utilizzabili anche all'estero e, pertanto, estremamente utili ai fini del superamento dei segnalati «*ostacoli tecnici sul mercato interno*» che possono sorgere dall'applicazione di norme nazionali.

In quest'ottica, appare senz'altro opportuno, a fini di trasparenza e semplificazione, che il legislatore promuova il ruolo dell'UNI nell'ambito dell'ordinamento nazionale, attraverso un apposito intervento normativo volto a delinearne le competenze con adeguata chiarezza e precisione, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di funzioni rispetto all'attività di altri organismi tecnico-consultivi pubblici e privati, inclusa l'attribuzione, attraverso le Commissioni Tecniche operanti nel settore delle costruzioni, delle funzioni di definizione e aggiornamento della pertinente normativa tecnica.

In ultima analisi, deve ritenersi certamente auspicabile che, in piena continuità con le competenze sopra descritte, nonché in considerazione dell'attività istituzionale già svolta dall'UNI e dell'incontestabile esigenza di semplificazione e accelerazione dei processi di elaborazione delle specifiche tecniche oggetto di normazione volontaria, l'organismo in parola risulti il diretto e unico affidatario della competenza in materia di aggiornamento delle norme tecniche.

“In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni, nel quale sono attribuite all'UNI le competenze corrispondenti attualmente riservate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

6.1. Proposta di emendamento

In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.



7. Svolgimento di attività professionale in forma societaria

7.1. Società multidisciplinari e disparità di trattamento con le società di ingegneria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è convinto sostenitore della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che il CNI, con la Rete delle Professioni Tecniche, si è adoperato con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, una tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *“La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali”*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *“relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo”*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione *“prevalentemente”* espletata dalla società, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia,



in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la "prevalenza" dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: "*Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge*". Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e



non con legge) visto che il legislatore non pone il “limite” dell’iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe “precostituito per legge”, ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell’attività “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell’art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

A oltre tre anni dall’entrata in vigore del DM 34/2013, è però l’impianto complessivo delle disposizioni che riguardano la possibilità di costituire STP a dimostrarsi inadeguato. Le STP costituite, infatti, sono poche centinaia. Una goccia nel mare del mercato dei servizi professionali italiani, che conta oltre 1.200.000 professionisti.

Evidentemente vi sono ostacoli che impediscono il decollo di un istituto che rappresenta la parte più innovativa del disegno riformatore posto in essere nel biennio 2011-2012.

Si rende necessario, quindi, un intervento che modifichi e integri la disciplina delle società tra professionisti, di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all’assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate.

Per quanto riguarda i modelli societari e associativi preesistenti all’entrata in vigore della legge 183/2011 il comma 9 dell’art 10 recita: “Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Va sottolineato come l’esplicito riferimento ai modelli societari sembra condurre alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire esclusivamente la permanenza in vigore dei modelli e delle strutture societarie preesistenti alla riforma, la cui formazione e composizione sia stata a suo tempo disciplinata dalle relative leggi istitutive e dal codice civile, senza però escludere queste strutture societarie dall’applicazione della normativa e dal rispetto degli obblighi informativi e deontologici imposti quale principio generale per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti.

Se così non fosse verrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti per le STP e che costituiscono pure obbligazioni



deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale (si veda tavola allegata).

Sarebbe pertanto opportuno che l'intervento di modifica del quadro normativo delle STP chiarisse inequivocabilmente anche questo aspetto, affermando esplicitamente l'obbligo per tutte le società preesistenti che svolgono attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate di adempiere a quanto previsto dal DM 34 /2013 per le STP di nuova costituzione.



Tav. 1 Società tra Professionisti (STP) e Società d'ingegneria: discipline a confronto

	STP	Società di ingegneria
Principali norme di riferimento	L. 183/2011 art. 10 comma 4 (Legge di Stabilità 2012), Decreto 8 febbraio 2013 n.34	D.lgs. 163/2006 (art. 90) Codice dei contratti pubblici e Dpr 207/2010 Regolamento attuativo del Codice (art. 254)
Atto costitutivo	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci	Istituite e regolate da apposito atto costitutivo stipulato tra i soci
Oggetto sociale	Esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. L'STP può anche essere una società "multidisciplinare", ovvero costituita tra professionisti iscritti ad albi professionali diversi	Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.
Limitazioni alle attività	L'art. 1 del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 stabilisce limiti precisi alle attività delle STP, che deve avere come oggetto lo svolgimento di una o più attività per le quali è prevista l'iscrizione ad apposito albo professionale	Il limite specifico posto all'oggetto sociale di una STP non è posto per le società di ingegneria
Mercato di riferimento	Pubblico e privato	Solo mercato pubblico. Le società di ingegneria possono operare solo per le Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'art. 90 del codice degli appalti il mercato di riferimento deve essere quello delle gare pubbliche per attività di progettazione e direzione dei lavori
I soci	I soci di una STP devono esercitare la propria attività professionale in via esclusiva (quindi solo attraverso l'STP). Possono essere soci anche soggetti non professionisti iscritti ad Albo per l'esercizio di attività tecniche o come some soggetti investitori	I soci di una società di ingegneria non hanno l'obbligo di esercitare la professione in via esclusiva nell'ambito di tale società
Composizione del capitale - sociale e diritti di voto	I soci professionisti iscritti ad apposito Albo di riferimento devono rappresentare almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto rispetto ad eventuali soci non professionisti. Nel caso in cui tale norma non venga rispettata, l'STP viene cancellata dall'Albo presso cui è iscritta, salvo azioni finalizzate a ristabilire le quote tra soci professionisti e non professionisti	Non sono previsti limiti specifici all'apporto di capitale da parte dei soci: possono essere soci sia i professionisti, che sia soggetti non iscritti agli ordini professionali, sia persone giuridiche, ferme restando le tutele in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni di tipo professionale erogate dalla società di ingegneria
Registrazioni	Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, l'STP deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro imprese. L'STP è inoltre iscritta in una sezione speciale dell'albo e del registro tenuto presso l'Ordine o il collegio professionale della circoscrizione in cui viene fissata la sede legale dell'STP	

(segue)



Tav. 1 (segue) Società tra Professionisti (STP) e Società d'ingegneria: discipline a confronto

	STP	Società di ingegneria
Obblighi di informazione verso i clienti	Il cliente/utente ha il diritto di scegliere e di designare il professionista o i professionisti da cui vuole che venga svolto il lavoro. Al momento del primo contatto con il cliente, l'STP comunica per iscritto la lista dei professionisti soci dell'STP, il loro titolo e qualifiche, oltre a segnalare eventuali conflitti di interesse tra società e cliente	L'Amministrazione cliente/utente di una società di ingegneria non ha possibilità di scelta del professionista o dei professionisti per lo svolgimento dell'incarico
Obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse	La normativa prevede che la STP deve informare il cliente dell'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento	Nessun obbligo di verifica e di informazione su eventuali conflitti di interesse sussistono per le società di ingegneria
Obbligo di polizza professionale	L'STP deve aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti dall'esercizio delle attività professionali	I progettisti hanno l'obbligo di produrre all'Amministrazione pubblica committente una polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. La polizza dovrà avere durata fino all'emissione, da parte del committente, del certificato di collaudo
Divieto di partecipazione a più Società Tra Professionisti	Il socio di una STP <u>non può</u> partecipare ad altra STP	Il socio di una società di ingegneria <u>può</u> partecipare ad altre società di ingegneria
Regime disciplinare e controllo del rispetto delle norme deontologiche	L'STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche all'Ordine professionale presso il quale è iscritta	L'ordine di riferimento non può verificare o sanzionare eventuali violazioni delle norme deontologiche di una società di ingegneria
Controllo in itinere e ex post	Nel momento in cui opera nel settore privato l'STP è sottoposta al controllo dell'Ordine professionale di appartenenza. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione l'STP è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)	Nel caso di attività (non ammesse dalla normativa) svolte per il settore privato la società di ingegneria non sarebbe sottoponibile a nessun controllo preventivo o provvedimento disciplinare da parte di nessun Ordine professionale. Nel caso di attività svolte per la Pubblica Amministrazione la società di ingegneria è sottoposta agli appositi controlli previsti dal codice degli appalti (validazione del progetto e certificato di collaudo)

Fonte: Centro studi CNI, 2014



7.2. Proposta di inquadramento del regime fiscale delle Società tra professionisti

Rispetto all'inquadramento civilistico, l'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che le *Società tra professionisti* adottino uno dei modelli societari esistenti, non ipotizzando la creazione di un nuovo modello societario ad hoc. La volontà del legislatore è evidentemente quella di creare dei soggetti societari che possano offrire una pluralità di competenze e possiedano le capacità economiche e finanziarie per far fronte ai crescenti investimenti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni professionali in ambiti di mercato sempre più estesi e concorrenziali. Da qui la possibilità di includere, nella compagine sociale, soci non professionisti con finalità di investimento.

L'insieme di norme contenute nel sopracitato articolo 10 evidenziano una netta distinzione tra soggetto esercente l'attività e gli esecutori della stessa, individuando nella società il centro di interesse patrimoniale mentre nei soci professionisti i soggetti preposti all'esecuzione della prestazione.

Tale distinzione comporta che, benché l'attività esercitata sia di natura professionale, il reddito prodotto faccia capo alla società, costituendo inevitabilmente reddito di impresa.

Tale conclusione è conforme alla soluzione proposta a più riprese dall'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi interpellati presentati da *Società tra professionisti* costituite nella forma di società a responsabilità limitata. L'Agenzia nel rispondere al contribuente riporta che *“Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con propria causa, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIT, per effetto dei quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria”*.

Correttamente il parere dell'Agenzia delle Entrate dà una rilevanza centrale al criterio soggettivo (la veste giuridica societaria) rispetto all'oggetto dell'attività svolta dalla *Società tra professionisti*.



Parte della dottrina rileva, invece, come la sostanza dell'attività esercitata debba prevalere sulla forma e propende per l'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Argomenti centrali a sostegno di tali tesi sono la natura dell'attività svolta, l'esclusività dell'oggetto sociale e l'obbligo di iscrizione agli Ordini e Collegi professionali.

Tale tesi risulta non condivisibile in quanto, sebbene da un lato vi sia una forte similitudine tra le *Società tra professionisti* (di cui all'articolo 10 della Legge 183/2001) e le *Società tra avvocati* (STA, di cui al D.Lgs. 96/2001), esse si differenziano per due elementi sostanziali. Da un lato la possibilità di costituire le *Società tra professionisti* anche come società di capitali e dall'altro la presenza all'interno della compagine sociale di queste ultime anche di soci non professionisti. Inoltre, l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale per le *Società tra professionisti* va inquadrato come elemento rafforzativo del criterio soggettivo, comportando una effettiva distinzione tra società e soci anche rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, rispetto ad una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società di capitali l'applicazione del criterio di cassa (conseguente all'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), con l'imponibilità per trasparenza sui soci e l'applicazione della ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/1973, genererebbe una serie di problematiche di cui riportiamo un breve elenco non esaustivo:

- necessità di redigere il bilancio di esercizio secondo il criterio di competenza e imposizione in capo ai soci secondo il criterio di cassa, con la conseguente necessità di porre in essere una gestione contabile che contempli entrambi i criteri;
- sostanziale difformità tra risultato di esercizio della società e base imponibile ai fini fiscali;
- difficoltà nel remunerare il lavoro dei soci in corso d'anno per rispettare i vincoli posti in essere dalla normativa relativa alla distribuzione degli utili;
- difficoltà nell'attribuzione della ritenuta ai singoli soci in quanto parte del patrimonio della società;
- impossibilità di ripartire il reddito prodotto tra i singoli soci in base al lavoro svolto (così come accade nelle associazioni tra professionisti) senza risultare in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società.



Senza considerare che il reddito tassato per trasparenza con il principio di cassa potrebbe disincentivare la partecipazione alle STP dei soci non professionisti in qualità di soci di investimento.

Occorre, inoltre, rilevare come l'applicazione alle *Società tra professionisti* del regime fiscale per le associazioni professionali farebbe venir meno la convenienza ad utilizzare la prima forma organizzativa rispetto alla seconda. Infatti, se a vantaggio delle STP resterebbe la possibilità di far partecipare in qualità di soci soggetti non professionisti e di poter contare su una piena autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci (nel caso si opti per una società di capitali), dall'altro si devono tenere in considerazione i maggiori costi di costituzione e gestione, la complessità delle norme previste dal codice civile per il modello di società scelto rispetto a quelle che regolano una associazione professionale, nonché l'insieme degli altri obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della legge 183/2011.

Un altro argomento che viene utilizzato a favore dell'assoggettamento delle STP al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni attiene al profilo previdenziale delle stesse.

Mentre pochi sono i dubbi circa l'obbligo per le STP di versare alle Casse professionali il contributo integrativo, in quanto i regolamenti delle stesse prevedono che il contributo integrativo sia dovuto da tutti gli iscritti agli albi o ai registri (incluse, dunque, le STP), rimangono da definire gli aspetti di assoggettabilità del reddito prodotto ai fini della determinazione del contributo soggettivo.

Secondo alcuni commentatori, solo nel caso in cui il reddito delle *Società tra professionisti* fosse ricondotto ai redditi di lavoro autonomo, esso concorrerebbe alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo soggettivo.

Tale assunto, però, non è condivisibile.

Occorre rilevare, inizialmente, che i soci di una società di persone che svolgono la loro attività lavorativa con abitualità e prevalenza sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti. Allo stesso modo i soci di una società a responsabilità limitata che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale della società, sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti, mentre solo i soci delle società costituite come società per azioni non sono assoggettabili a tale gestione, in quanto non si presume che l'attività lavorativa sia svolta direttamente dai soci.



Orbene, nelle *Società tra professionisti* l'oggetto sociale viene perseguito esclusivamente con il lavoro prestato dai soci professionisti, per cui non vi è dubbio che gli stessi siano assoggettabili a contribuzione previdenziale, ricorrendo i requisiti di abitualità e prevalenza. Tali soci professionisti sono, inoltre, iscritti ad albi o registri tale per cui i redditi da essi prodotti non sarebbero assoggettabili alla Gestione Commercianti dell'INPS ma potrebbero essere attratti dalla gestione delle singole Casse professionali di appartenenza, con gli stessi principi utilizzabili per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS.

In questa ipotesi, di conseguenza, sebbene il reddito prodotto dalle STP sia configurabile come reddito di impresa, la peculiarità dell'attività svolta dalle suddette società comporterebbe l'assoggettabilità dello stesso a contribuzione soggettiva da parte delle singole Casse previdenziali. Al fine di eliminare qualunque dubbio interpretativo, le stesse Casse professionali potrebbero adeguare i propri regolamenti al fine di includere nella base imponibile del contributo soggettivo il reddito prodotto dalle *Società tra professionisti* per la quota spettante a ciascun socio professionista.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, appare evidente come il regime fiscale del reddito di impresa sia da considerarsi il regime fiscale naturale cui assoggettare le società tra professionisti.

Ciò nonostante, è da rilevare come l'applicazione del regime fiscale delle associazioni tra professionisti alle STP non debba essere esclusa a priori, in quanto la sua applicazione potrebbe risultare, nonostante l'aumento della complessità tecnico-operativa, conveniente per alcuni soggetti.

La proposta di emendamento

Con la presente nota si propone un emendamento, da inserire in uno dei provvedimenti di prossima emanazione. L'emendamento dovrebbe avere il seguente tenore:

“Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate”.

Al fine di dare maggiore impulso allo sviluppo delle società tra professionisti, allargando la platea dei soggetti interessati, al proposto emendamento si aggiungono i seguenti commi:



- “2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- 3. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

Con finalità di tutela per le società tra professionisti già operanti e riduzione del rischio di contenzioso, al proposto emendamento si aggiunge il seguente comma:

- “4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell’entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente”.*

7.3. Ddl concorrenza, contraddizioni e rischi dell’articolo 55

Come noto, l’attuale testo dell’art. 55 del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085), nel disciplinare lo “Svolgimento di attività professionali in forma associata”, recita testualmente:

“1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale



anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato”.

Come chiarito anche dal Servizio Studi del Senato, nel dossier di lettura del provvedimento (ottobre 2015 n. 236), il citato art. 55 del Ddl concorrenza **reca una “disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza (...)”.**

La disposizione in esame e l’interpretazione giustificatrice fornita dal dossier di lettura del Servizio Studi ingenerano, invero, forti perplessità, in quanto configurano – e tentano di giustificare – un **intervento legislativo evidentemente illegittimo**, oltre che privo di qualsiasi utilità e potenzialmente produttivo di effetti distorsivi del mercato, apertamente contrari al principio di libera concorrenza.

Nel confermare l’abrogazione della disposizione di cui all’**art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815**, che stabiliva un espresso divieto all’esercizio delle attività professionali in forma associata², il Legislatore ha inteso, infatti, attribuire alla previsione in commento sia di un’efficacia confermativa dell’abrogazione del divieto (a suo tempo disposta dall’**art. 24, comma 1, della legge n. 266/1997**), sia di un’efficacia novativa, prevedendo la possibilità di rendere definitiva l’anzidetta abrogazione anche in assenza del decreto ministeriale espressamente richiesto dall’art. 24, comma 2, della sopra menzionata legge abrogativa.

² Art. 2 della L. 1815/1939: «È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».



Tuttavia, tale operazione conduce a un **esito abnorme e contrario ai principi uniformemente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in merito alle caratteristiche e agli effetti delle norme cd. «di interpretazione autentica»**, con l'ulteriore segnalato effetto distorsivo della libera concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura.

Si procede ad un breve approfondimento del ragionamento svolto, al fine di dimostrare con maggiore chiarezza le conclusioni sopra rappresentate.

Come anticipato, l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che poneva il divieto all'esercizio di attività professionali in forma associata, è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, della legge del 1997 n. 266.³ Il **secondo comma del medesimo articolo 24** ha, però, demandato la definizione dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali in forma associata alla **successiva emanazione di un decreto del Ministero della Giustizia**, di concerto con i ministeri competenti⁴, con ciò subordinando l'efficacia di tale disciplina all'adozione di un apposito decreto ministeriale.

Successivamente, **l'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011**, introduttivo delle *Società Tra Professionisti*, è intervenuto ad **abrogare l'intera L. 1815/1939**, demandando, altresì, a un successivo regolamento la definizione di alcuni aspetti relativi alla nuova tipologia di società (comma 10)⁵.

La delega amministrativa è stata, quindi, recepita dal Ministro della giustizia, provvedendo all'adozione del **decreto 8 febbraio 2013, n. 34**, recante il *«Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183»*, che ha introdotto uno specifico regime

³ Art. 24, comma 1, L. 266/1997: «L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato».

⁴ Art. 24, comma 2, L. 266/1997: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

⁵ Art. 10, comma 10, L. 183/2011: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7».



regolamentare anche in tema di Società Tra Professionisti, con ciò **superando, di fatto, la delega contenuta nell'art. 24, comma 2**, della legge del 1997 n. 266, **mai formalmente attuata**.

L'evoluzione normativa sopra ricordata rende evidente come **l'intento abrogativo dell'art. 24, comma 2, L. 266/1997**, perseguito dal Legislatore con l'attuale testo dell'art. 55, comma 2 del Ddl concorrenza, **non abbia di per sé alcuna ragion d'essere**, posto che la disposizione recante il divieto di esercitare l'attività professionale in forma associata è stata già formalmente abrogata per ben due volte⁶, non risultando più dotata di alcun rilievo giuridico, né sul piano formale, né su quello sostanziale.

Senza contare che l'abrogazione della suddetta legge e la nuova delega contenuta nella legge n. 183/2011 (successivamente attuata dal DM n. 34/2013) **escludono qualsiasi necessità di dare esecuzione** alla precedente normativa, rendendo **ulteriormente superfluo un intervento legislativo in tal senso**.

Pertanto, è evidente come ben altro debba essere lo scopo dell'operazione legislativa in commento.

In particolare, scopo surrettizio dell'art. 55 Ddl concorrenza è evidentemente quello di **eludere il principio *tempus regit actum*** applicabile all'art. 24 L. n. 266/97 (abrogativo del divieto di esercitare attività in forma associata di cui all'art. 2 L. 1815/1939), così garantendo un'**illegittima efficacia retroattiva a tale disposizione per il periodo in cui la stessa non è entrata in vigore a causa della mancata adozione del decreto ministeriale attuativo**⁷.

Come noto, le uniche norme dotate di efficacia retroattiva sono quelle di interpretazione autentica, motivo per cui la relazione di accompagnamento e il dossier del Servizio Studi del Senato tendono a configurare l'art. 55 quale "norma di interpretazione autentica", sebbene **in mancanza delle caratteristiche richieste dalla giurisprudenza in relazione a tale tipologia di norme**.

In quanto derogatorie del fondamentale principio di irretroattività delle leggi (di cui all'art. 11 delle Preleggi), infatti, le norme di interpretazione autentica devono

⁶ La prima in termini specifici ai sensi dell'art. 24, comma 1, L. 266/1997. La seconda in termini generali, ai sensi dell'art. l'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011.

⁷ Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 9 gennaio 2002, n. 182, che fa espresso riferimento all'efficacia condizionante del DM di cui al comma 2 dell'art. 24 rispetto all'abrogazione.



necessariamente soddisfare requisiti specifici, fra cui essere di chiarimento al senso della disposizione preesistente cui si riferiscono, escludendo o enucleando uno dei significati ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate⁸. Come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, inoltre, la retroattività determinata dalla norma di interpretazione autentica deve trovare **adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, non contrastando con valori ed interessi costituzionalmente protetti**⁹.

Quanto detto trova espressa conferma in un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale, che ribadisce come **la norma di interpretazione autentica debba considerarsi assoggettata a una serie di limiti «attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza [...]; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010)»** (sentenza n. 78 del 2012)¹⁰.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza come la disposizione del Ddl concorrenza presenti contenuti e finalità palesemente innovativi rispetto allo spirito dell'art. 24 L. n. 266/1997. Ciò in quanto la lettera dell'art. 55 stabilisce, *per tabulas*, l'abrogazione sia del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939, sia della necessità di adottare un successivo regolamento per disciplinare l'esercizio delle attività professionali (regolamento, peraltro, successivamente emanato in forza della delega di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 183/2011, che la norma in esame, in ogni caso, tende a ignorare).

Tuttavia, tale non era affatto l'intenzione del legislatore del 1997. Pertanto, **nessuna interpretazione del genere sin qui descritto potrebbe giustificare l'applicazione retroattiva della norma** in argomento (art. 24 L. 266/97), non potendosi in alcun modo ricondurre l'art. 55 alla categoria delle norme di interpretazione autentica.

⁸ Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 24 marzo 2006 n.3.

⁹ Cfr. sent. Corte Cost. n. 41 del 2011.

¹⁰ Quanto detto è stato recentemente ripreso anche dal TAR Lazio, che ha rilevato come le leggi di interpretazione autentica abbiano efficacia retroattiva purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (TAR Lazio, Sez II, sent. 10 dicembre 2014 n. 12437).



È stato più volte sottolineato, anche nel corso della prima lettura della norma alla Camera, che la motivazione fondamentale posta a sostegno dell'emananda disposizione sarebbe quella di **«risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013»**, attraverso la rimozione del limite costituito dalla mancata adozione del più volte citato regolamento di cui al comma 2 dell'art. 24 L. 266/1997.

Orbene, se tale è l'obiettivo dichiarato in sede Parlamentare, è assolutamente certo che **esso non possa essere validamente perseguito attraverso le modalità prospettate dal Legislatore**, date anche e soprattutto le notevoli differenze di disciplina che caratterizzano le Società di Ingegneria rispetto alle Società Tra Professionisti, specificamente istituite per lo svolgimento di incarichi professionali in forma associata, a maggiore tutela sia della committenza pubblica che di quella privata.



8. Recepimento Direttiva 2013/59 Euratom

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** – Dipartimento per l’Energia Struttura DIP-EN – emette nota Prot. 0006761 del 4/4/14 (allegata), avente ad oggetto: *“Istruttoria per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (BSS)”*.

La direttiva va a regolare tra le altre cose l’operato di tutte le figure professionali (Medici, Ingegneri e Fisici) coinvolte nella delicata materia della “radioprotezione”.

Il CNI si è attivato per tramite del Ministero di Giustizia per porre un rappresentante in seno alla commissione, visto che la nota esplica in maniera chiara che le varie organizzazioni potessero avanzare le candidature di loro esperti in materia.

Inoltre, insieme alla FNOMCeO, come da lettera allegata, ha chiesto all’allora Ministro dello Sviluppo Economico on. Guidi di includere nella Commissione anche i rappresentanti istituzionali delle categorie che risultano essere maggiormente coinvolte nella materia e che sono i principali utilizzatori delle disposizioni che saranno poste in essere attraverso tale Commissione. Tale richiesta è, al momento, ancora senza riscontro.



9. Energia e risparmio energetico

Il CNI si è fortemente impegnato, specie in questi ultimi anni, nel settore dell'energia e del risparmio energetico, anche attraverso il lavoro del GdL Energia appositamente costituito già quattro anni fa. Negli ultimi due anni abbiamo organizzato a Roma la Giornata Nazionale dell'Energia: l'anno scorso con tema "Efficienza e riqualificazione del patrimonio edilizio" e quest'anno "L'energia e la città - Approcci intelligenti alle smart cities". In entrambi i casi abbiamo ottenuto il prestigioso patrocinio del MISE, nonché l'autorevole presenza di dirigenti e funzionari del Ministero come relatori. Periodicamente poi si dibattono le problematiche più attuali in appositi incontri organizzati a livello nazionale in tre macroaree (nord, centro e sud). Da questo intenso lavoro, anche con il supporto degli Ordini provinciali, sono emerse le seguenti iniziative:

- una proposta di modifica e di aggiornamento riguardante il D.M n. 37/2008 (disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), volta ad eliminare alcune criticità aggiornando la normativa, per meglio assicurare la sicurezza dei cittadini negli edifici. La proposta Le è stata trasmessa nei giorni scorsi (vedi allegato 1);
- stiamo lavorando (con AiCARR) all'elaborazione di un Testo Unico per l'Energia (vedi allegato 2): la complessità del quadro legislativo nazionale in tema di efficienza energetica degli edifici rende indilazionabile, a nostro avviso, la realizzazione di un corpus normativo unico, organico e senza rimandi, dando a tutti gli utenti della filiera (professionisti, amministratori pubblici e privati, cittadini) più certezze migliorando l'efficienza dell'intero comparto. Abbiamo già richiesto appositi incontri con le commissioni di Camera e Senato competenti in materia;
- in questi giorni abbiamo ultimato la stesura delle "Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi energetici" (vedi allegato 3), che intendiamo veicolare alle amministrazioni comunali e professionisti. Esse rappresentano un concreto aiuto anche per i funzionari, agevolando il loro compito di verifica. Sarebbe auspicabile un riconoscimento del Ministero sulla valenza ed efficacia delle suddette linee guida.

In ultimo ci corre l'obbligo evidenziare che spesso nei decreti emanati dal Suo Ministero riscontriamo la dizione "... *sentite le associazioni* ...", mentre il CNI, ad oggi, mai è stato



coinvolto ex ante all'emanazione dei decreti. Auspichiamo pertanto in futuro un maggiore coinvolgimento, non fosse altro per la competenza specifica degli ingegneri in molte delle materie trattate dal MISE e per il ruolo istituzionale del Consiglio Nazionale Ingegneri, diretta emanazione del Ministero della Giustizia.



ALLEGATI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

All' On. Ministro
dello Sviluppo Economico
Dott.ssa Federica Guidi
Via Vittorio Veneto, 33
00187 Roma

On. Ministro,

siamo a scriverLe congiuntamente in qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – FNOMCeO e in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – CNI, per portare alla Sua attenzione una problematica di non poco conto per le professioni ordinistiche che rappresentiamo in relazione al recepimento della Direttiva 2013/59 Euratom sulle norme fondamentali per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (BSS).

Difatti non possiamo che constatare come il Ministero, che Lei autorevolmente rappresenta e presiede, nella nota di istituzione della Commissione per il recepimento della suddetta Direttiva 2013/59 Euratom, di cui al prot. n. 0006761 del 04/04/2014, non coinvolga ed interPELLi affatto colorI che sono gli utilizzatori ultimi della stessa, escludendo di fatto sia il CNI sia la FNOMCeO dal tavolo di concertazione che giustamente è stato allargato a tutti gli ulteriori destinatari istituzionali che per competenza si interessano della tematica.

Ciò stante, in ragione del mandato istituzionale che investe rispettivamente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che attraverso le rispettive figure hanno il dovere di preservare la centralità e la cura del Paziente, spesso oggetto di pratiche che riguardano l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, si richiede che la Commissione istituita per il recepimento della suddetta Direttiva 2013/59 Euratom, sia prontamente integrata inserendo i rispettivi rappresentanti esperti.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Tanto più se si riflette sul ruolo istituzionale dei due Enti che non possono essere paragonati a mere associazioni di categoria o professionali, né a società scientifiche o altro, ma costituiscono organi dello Stato per le rispettive attribuzioni e competenze.

Nel ringraziarLa per l'attenzione dedicata alla problematica, fiduciosi che la presente verrà prontamente presa in considerazione, al fine di correggere questa vistosa incongruenza, così da integrare l'attuale composizione della Commissione, ci fregiamo di porgerLe i nostri più sentiti saluti e ossequi.

Il Presidente FNOMCeO

Dott. Amedeo Bianco

Il presidente CNI

Ing. Armando Zambrano





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

29/09/2016 U-rsp/5357/2016



Al Signor Ministro
Dott. Carlo Calenda
Ministero dello Sviluppo
Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" – Richiesta di modifica - Proposta CNI.

Pregiatissimo Signor Ministro,

trascorsi ormai parecchi anni dall'entrata in vigore del D.M. in oggetto, da parte dei professionisti ingegneri operanti nel settore, con la condivisione degli Ordini provinciali di tutta Italia, si sono riscontrate alcune criticità che si ritiene opportuno evidenziare, proponendo modifiche legislative al testo.

Questo Consiglio Nazionale intende mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche e le esperienze applicative maturate dai colleghi professionisti iscritti, per migliorare la disposizione legislativa in questione, alla luce delle criticità emerse e delle novità legislative successive sul tema, al fine di assicurare negli edifici la sicurezza dei cittadini.

Segnaliamo a latere che il testo del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. comprende erroneamente il testo della legge n. 10 del 9/1/1991 non integrato con quello del D.Lgs. n. 19 agosto 2005, n. 192 (*"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*) e ss.mm.ii. .

Facciamo infine presente che sarebbe quanto mai opportuno per la sicurezza dei cittadini inserire nella normativa italiana l'obbligo di progettazione e di verifica anche per gli impianti elettrici esterni (non inquadrabili nel D.M. n. 37/2008 che riguarda solo gli impianti all'interno degli edifici o delle loro relative pertinenze).

L'allegata proposta di modifica riporta nella prima finca il testo originario del DM, nella seconda le proposte di modifica/integrazione evidenziate in azzurro e nella terza le motivazioni delle proposte di modifica/integrazione.

Restando in attesa di un Suo riscontro, le inviamo cordiali saluti.

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: Proposta di modifica al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37



PROPOSTA DI MODIFICA AL

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>Art. 1 Ambito di applicazione ...omissis...</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; ...omissis...</p>	<p>Art. 1 Ambito di applicazione ...omissis...</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti elettrici all'aperto a servizio degli edifici</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti telefonici e di trasmissione dati, gli impianti elettronici in genere; ...omissis...</p>	<p>Pur essendo parzialmente già nominati all'art. 1 comma 1 ed all'art. 2, comma 1, lettera e), si ritiene di dover assicurare esplicitamente la sicurezza degli impianti posti a servizio degli edifici ma installati all'aperto e pertanto in condizioni più severe e fonti di potenziale rischio.</p> <p>E' ritenuta necessaria una maggior specificazione degli impianti considerati.</p>
<p>Art. 3 Imprese abilitate ...omissis...</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. ...omissis...</p>	<p>Art. 3 Imprese abilitate ...omissis...</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. 2bis. L'incompatibilità, di cui al comma 2, non si applica al responsabile tecnico che eserciti la libera professione, nominato da una sola impresa o più di una se l'impresa ha meno di 15 dipendenti.</p>	<p>Si ritiene che sia limitativo prevedere l'esclusività professionale del professionista che accetta il ruolo di responsabile tecnico anche nell'ottica di favorire le piccole imprese.</p>



	...omissis...	
<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Progettazione degli impianti</p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>....omissis...</p> <p>f. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;</p> <p>g. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Progettazione degli impianti</p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige uno schema dell'impianto.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>....omissis...</p> <p>f. impianti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c, dotati di canne fumarie collettive ramificate, di qualsiasi natura e specie, nonché gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora 46,5 kW;</p> <p>g. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW dotati di canne fumarie collettive ramificate qualsiasi tipo di canna fumaria, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e</p>	<p>Si è inserito l'intervento di manutenzione straordinaria contenuto nello schema della dichiarazione di conformità ma non nell'articolo. Si ritiene che sia denominabile progetto unicamente il prodotto intellettuale di un professionista competente iscritto negli albi professionali che come tale si deve differenziare dallo schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico.</p> <p>Si inserisce l'intervento di manutenzione straordinaria tra quelli soggetti a progettazione.</p> <p>Visti i numerosi incidenti spesso mortali, si ritiene necessario il progetto per qualsiasi tipo di canna. E' necessario usare le unità di misura S.I.</p> <p>Si ribadisce quanto ritenuto opportuno ed affermato già nel comma f</p>



<p>compreso lo stoccaggio;omissis...</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore....omissis...</p> <p>Art. 6. Realizzazione ed installazione impianti</p> <p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>....omissis...</p>	<p>simili, compreso lo stoccaggio;omissis...</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato al Comune è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore...omissis...</p> <p>Art. 6. Realizzazione ed installazione impianti</p> <p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente ed al progetto depositato al Comune e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>1bis. Le imprese installatrici realizzano gli impianti secondo il progetto redatto da un professionista competente iscritto negli albi professionali o lo schema redatto dal responsabile tecnico.</p> <p>....omissis...</p>	<p>La documentazione tecnica depositata al Comune deve essere rispondente all'eseguito per l'esecuzione dei controlli già previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1990</p> <p>E' essenziale che l'impresa esegua il progetto depositato e che verifichi che lo stesso sia stato depositato nei casi previsti non essendo abilitata alla progettazione degli impianti soggetti a progettazione</p> <p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema</p>
--	--	---



<p>Art. 7. Dichiarazione di conformità</p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione resa sulla base del modello di cui all' allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'articolo 5</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p>....omissis...</p> <p>6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del</p>	<p>Art. 7. Dichiarazione di conformità</p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all' allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto o lo schema di cui all'articolo 5, nonché il verbale riportante i risultati delle verifiche effettuate dall'installatore prima della messa in esercizio degli impianti.</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto non è redatto dal da un professionista competente iscritto negli albi professionali, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p>....omissis...</p> <p>6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza dell'impianto, resa da un professionista iscritto all'albo professionale</p>	<p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema.</p> <p>Chiarisce meglio quali devono essere i documenti necessari per una corretta stesura della dichiarazione di conformità</p> <p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema. Si descrive meglio il contenuto dello schema dell'impianto. Si intende non ingenerare errori interpretativi, riferendosi l'eventualità all'esistenza di varianti e non alla facoltà o meno di documentarle.</p> <p>La rispondenza va verificata rispetto alle norme vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto.</p>
---	---	---



<p>presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</p>	<p>per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti relativi alla rispondenza alle norme tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p>7. La dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme tecniche vigenti può essere rilasciata in luogo della dichiarazione di conformità mancante anche per tutti gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in caso di fallimento o cessazione di attività dell'impresa, oppure decesso del titolare o del direttore tecnico della ditta esecutrice dell'impianto, oppure mancato rilascio di dichiarazione di conformità per contenzioso tra impresa e committente su formale richiesta del giudice. La dichiarazione di rispondenza sarà rilasciata da un professionista competente iscritto negli albi professionali o dal responsabile tecnico, avente le competenze come da comma 6</p> <p>8. La dichiarazione di rispondenza in ogni caso riporterà gli accertamenti di conformità effettuati rispetto alle norme di riferimento vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto mediante sopralluogo e conterrà come allegati il rilievo (per impianti soggetti ad obbligo di progettazione) o lo schema</p>	<p>Permette di rilasciare la DIRI nei casi descritti anche per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto: ciò permetterà di sanare incongruenze altrimenti non risolvibili.</p> <p>Riformula il contenuto tecnico della dichiarazione di rispondenza ad oggi non esaustivo.</p>
---	--	--



<p>....omissis...</p> <p>Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo</p> <p>1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo</p>	<p>dell'impianto.</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo</p> <p>1. Per il rifacimento o l'installazione, di trasformazione, di ampliamento, di rifacimento di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, sia nei nuovi edifici che negli edifici esistenti, che richiedano o meno titoli abilitativi o che siano o meno connesse ad interventi edilizi, il proprietario o il committente delle opere deposita il progetto degli impianti da realizzare, soggetti ad obbligo di progettazione secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 2, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente alla presentazione delle richieste dei titoli abilitativi e prima dell'inizio dei lavori nel caso di opere non soggette a titoli abilitativi. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il proprietario o il committente delle opere deposita presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha</p>	<p>Chiarisce meglio le modalità di deposito del progetto.</p> <p>Si ritiene che la formulazione dei commi 1 e 2 dell'art.11 non sia aggiornata secondo gli attuali titoli abilitativi edilizi. E' oggi previsto che interventi di natura impiantistica possano essere svolti in assenza di titoli abilitativi edilizi specifici e ciò determina la difficoltà di controllo dell'obbligo di deposito del progetto. Si ritiene inoltre che il deposito del progetto degli interventi realizzati quando obbligatorio debba essere fatto presso il Comune sia per interventi di nuova costruzione che per interventi sugli edifici esistenti, al fine di assicurare la presenza aggiornata di una documentazione impiantistica presso lo stesso Ente che consenta di effettuare i controlli documentali e le verifiche sugli impianti secondo quanto già previsto dall'art. 14 della legge n. 46/1990. Visto che nel titolo dell'articolo si parla di dichiarazione di</p>
---	---	--



<p>sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 13. Documentazione <i>(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge 6.8.2008 n. 133)</i></p> <p>....omissis...</p>	<p>sede l'impianto la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice e/o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. abrogato</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 13. Documentazione 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa (titoli abilitativi edilizi, denunce, omologazioni e verifiche periodiche, ecc.) e tecnica (progetto o schema di impianto, dichiarazione di conformità e di rispondenza), nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. La documentazione tecnica attesta la sicurezza dell'impianto ed è funzionale all'esecuzione delle verifiche da parte degli Enti di controllo. L'atto di trasferimento riporta l'esistenza della predetta documentazione ed il suo trasferimento; espressi patti contrari consentono a chi trasferisce l'immobile di non produrre la documentazione tecnica ed amministrativa ma in tal caso sarà obbligato dell'avente causa provvedere alla redazione della documentazione tecnica. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</p> <p>....omissis...</p>	<p>conformità e di collaudo, si ritiene sia corretto esplicitarlo e, come attualmente previsto, obbligare a consegnare i documenti finali in comune.</p> <p>Si ritiene essenziale riproporre (con alcuni chiarimenti) l'articolo abrogato da successiva disposizione per la sua importanza, in quanto per un corretto esercizio l'esistenza della documentazione di impianto è garanzia del mantenimento in condizioni di sicurezza da parte dell'utilizzatore dello stesso, è funzionale ai controlli previsti dall'art. 14 della L. 46/90 in vigore e per accompagnare la vita dell'impianto, è essenziale che sia conservata e trasferita all'avente causa.</p>
---	---	--

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

PROPOSTA AiCARR - CNI

PREMESSA

La complessità del quadro legislativo nazionale in tema di efficienza energetica degli edifici, è tale da rendere sempre più difficili interpretazioni univoche su ciò che si deve fare dal punto di vista tecnico. Un problema, questo, che riguarda sicuramente i tecnici del settore, dai progettisti ai certificatori, ma che coinvolge l'intera filiera, quindi anche i produttori e gli installatori. La preoccupazione riguardo questa complessità non lascia indenni nemmeno gli amministratori pubblici e, più in generale, gli organismi di controllo che spesso sono costretti ad interpretare passaggi legislativi non chiari.

Ma come si è potuti arrivare a questo? Le motivazioni sono molte. Innanzitutto le Direttive europee in tema di efficienza energetica e fonti rinnovabili: emanate una dopo l'altra e spesso di difficile interpretazione. Ogni Direttiva, è noto, deve essere recepita dagli Stati Membri attraverso leggi nazionali o, come nel caso dell'Italia, anche attraverso leggi regionali. Il recepimento di una Direttiva che definisce i principi, ma non li sviluppa in termini applicativi, lasciando poi agli Stati Membri questo compito, non è un passaggio semplice. Un esempio per tutti è la legislazione che ha riguardato un tema apparentemente semplice, quello della certificazione energetica, che si è completato dopo ben 12 anni dalla pubblicazione della Direttiva EPBD.

La questione normativa non è da meno. Il mandato 343 assegnava al CEN il compito di definire norme tecniche a supporto della direttiva EPBD, tali norme sono state emanate in ritardo rispetto ai tempi previsti per il recepimento della Direttiva stessa, ma hanno dovuto essere interpretate nella loro trasposizione a livello nazionale: nasce da questa esigenza l'intenso lavoro del Comitato Termotecnico Italiano che ha reso disponibile il prezioso pacchetto UNI-TS 11300. Per non parlare poi della questione non ancora definita degli edifici a energia quasi zero che, nel settore pubblico, dovrebbero essere realizzati con le nuove regole a partire dal 2018.

E' in questo contesto che nasce la proposta di AICARR e del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), che meglio rappresentano i progettisti del settore impiantistico, di proporre un Testo Unico sull'uso dell'energia negli edifici, al fine di sopperire alla mancanza di chiarezza e talvolta di omogeneità a livello nazionale nella regolamentazione legislativa dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale.

Con questa proposta, AICARR e CNI si rendono interpreti di molte istanze che dal basso richiedono chiarezza e trasparenza. La semplicità legislativa permette alle Istituzioni di esercitare con efficienza, ma anche con serenità, le attività di verifica e controllo, ma soprattutto restituisce agli utenti una maggiore certezza sulle prestazioni energetiche dichiarate di edifici e impianti.

L'obiettivo del testo unico, del quale segue una prima bozza, non è quello di aggiungere una ulteriore legge alle numerose che già esistono ma, al contrario, di portare un contributo di semplificazione e di valorizzazione di ciò che è stato fatto e di garantire un accordo interpretativo tra ciò che esiste ora e ciò che è in fase di completamento.

Nota di lavoro sono attualmente inseriti i seguenti dispositivi legislativi e successive modificazioni:

- Decreto 26 giugno 2015 – *Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*
- Decreto 26 giugno 2015 – *Adeguamento del decreto del ministero dello Sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.*
- DLGS del 4 luglio 2014 n. 102 - *Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*
- Legge del 3 agosto 2013 n. 90 - *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.*
- DPR del 16 aprile 2013 n. 75 - *Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.*
- DPR del 16 aprile 2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*
- DLGS 3 marzo 2011, n. 28 - *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*
- DLGS del 30 maggio 2008 n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.*
- DLGS del 19 agosto 2005 n. 192 - *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.*
- DPR del 6 giugno 2001, n. 380 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*
- DPR 6 agosto 1993, n. 412 - *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.*
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*
- L. 30/04/1976, n. 373 - *Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici*
- D.Min. 10/03/1977 – *Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica*
- D.P.R. 28/06/1977, n. 1052 – *Regolamento di esecuzione della L.373/76 relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici*
- D.Min. 26/1/1981 - *Valori di riferimento del rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento*
- D.Min. 23/11/1982 - *Direttive per il contenimento dei consumi energetici relativo alla termoventilazione di edifici industriali ed artigianali*
- Legge 18/11/1983 n. 645 - *Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento*
- D.Min. 30/7/1986 - *Aggiornamento coefficienti dispersione termica*
- D.Min. 7/10/1991 - *Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici*
- D.Min. 13/12/1993 - *Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici*
- Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 13/12/1993, n. 231/F - *Art.28 della L. 10/91. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento*
- D.P.R. 21/12/1999, n. 551 - *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*
- D. Lgs. 29/12/2006, n. 311 - *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*
- D.Min. 26/6/2009
- D.Lgs. n. 56/2010 - *Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE*
- D.Min. 10/9/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*

- D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- D. Min. Sviluppo Econ. 15/03/2012 - *Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)*
- D.Min. 22/11/2012 - *Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*
- D.Min. 10.02.2014 - *Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013*
- Legge n. 9 del 21/02/2014 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*
- D.Min. 20.06.2014 - *Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione*
- D.Min. 17.07.2014 - *Approvazione del Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2014*
- Legge 11.08.2014 n. 116 - *Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 giugno 2014 n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*
- D.Min. 09/01/2015 - *Modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici (G.U. n. 17 del 22/01/2015)*
- D.Min. 14/04/2015 - *Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici (G.U. n. 109 del 13/05/2015)*
- D.Min. 24/04/2015 - *Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013 (G.U. n. 134 del 12/06/2015)*
- Decreto direttoriale MiSE 12/05/2015 - *Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di Esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (G.U. n. 118 del 23/05/2015)*
- D.Min. 19/05/2015 - *Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (G.U. n. 121 del 27/05/2015)*
- D.Min. 26/06/2015 - *Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (G.U. n. 162 del 15/07/2015)*
- Legge n. 221 del 28/12/2015 - *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*

Non è stata presa in considerazione in questo documento tutta la legislazione in tema di incentivazione e detrazione fiscale.

TITOL O I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 *Ambito di intervento e Finalità*
- Art. 2 *Competenze delle regioni e degli enti locali*
- Art. 3 *Definizione degli interventi edilizi in tema*
- Art. 4. *Emanazione di norme tecniche*
- Art. 5 *Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno*
- Art. 6 *Classificazione generale degli edifici per categorie*

TITOL O II - DEFINIZIONI

- Art. 7 *Definizioni generali*
- Art. 8 *Prestazione energetica dell'edificio*
- Art. 9 *Edificio a energia quasi zero*

TITOL O III – REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

- Art. 10 *Ambito di applicazione o di intervento*
- Art. 11 *Gli indicatori di prestazione energetica: procedure e riferimenti normativi*
- Art. 12 *Criteri generali per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d'uso*
- Art. 13 *Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica*
- Art. 14. *Requisiti e prescrizioni specifiche per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero*
- Art. 15 *Requisiti e prescrizioni specifiche per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello*
- Art. 16 *Requisiti e prescrizioni specifiche per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica*
- Art. 17 *Requisiti e dimensionamento degli impianti termici*
- Art. 18 *Rendimento minimo dei generatori di calore*
- Art. 19 *Termoregolazione e contabilizzazione*
- Art. 20. *Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*
- Art. 21 *Disposizioni Transitorie per la progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti*
- Art. 22 *Funzioni delle Regioni e delle Province Autonome*

TITOL O IV - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

- Art. 23 *Ambito di applicazione degli attestati di prestazione energetica*
- Art. 24 *Soggetti abilitati*
- Art. 25 *Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici*
- Art. 26 *Funzioni delle Regioni e Province autonome*
- Art. 27 *Criteri di classificazione degli edifici*
- Art. 28 *Modello di attestato di prestazione energetica e indicatori e informazioni espresse*

TITOL O V - DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI

- Art. 29 *Ambito di applicazione della diagnosi energetica*
- Art. 30 *Requisiti minimi della diagnosi energetica*
- Art. 31 *Soggetti abilitati alla diagnosi energetica*

TITOL O VI - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE

- Art. 32 *Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*
- Art. 33 *Criteri generali, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti.*
- Art. 34 *Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva*
- Art. 35 *Valori massimi della temperatura ambiente*
- Art. 36 *Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale*
- Art. 37 *Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva*
- Art. 38 *Competenze delle Regioni e delle provincie Autonome.*

TITOL O VII – FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

T I T O L O VIII –PROMOZIONE E L’INCENTIVAZIONE DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E DELLA GREEN ECONOMY

T I T O L O IX – BURDEN SHARING

T I T O L O X – CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Art. 39 *Controlli e verifiche sulle prestazioni energetiche degli edifici*

Art. 40 *Controlli e verifiche sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici*

Art. 41. *Controlli e Verifiche sulla Diagnosi Energetica*

Art. 42 *Controlli e Verifiche sull’esercizio e manutenzione degli impianti termici*

Art. 43. *Sanzioni*

AICARR - CNI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



LINEE GUIDA

**PER LA VERIFICA DELLA
RELAZIONE SUL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI ENERGETICI**

Ottobre 2016



PREMESSA

Le linee guida intendono essere un concreto aiuto sia per i tecnici comunali che per i professionisti nell'applicazione dei DD.MM. 26/06/2015, agevolando, da una parte, il compito di verifica dei funzionari e, dall'altra, la verifica della correttezza del proprio operato dei professionisti che operano nel settore.

L'obbligatorietà della relazione sul contenimento dei consumi energetici (ex legge 10/1991) e la verifica delle prescrizioni puntuali da rispettare a seconda dei diversi tipi di intervento edilizio sono argomentazioni sulle quali si verifica spesso la disomogeneità sia della documentazione prodotta dai progettisti sia delle richieste documentali da parte dei tecnici comunali.

Un chiarimento sul tipo di documentazione e sugli specifici contenuti si ritiene pertanto utile e doveroso.

APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE RELATIVE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DA PARTE DELLA P.A. E DEGLI ENTI LOCALI

Scopo delle presenti linee guida è anche quello di fornire alle Amministrazioni Statali e Locali indicazioni per una più estesa applicazione delle normative in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia e comunque di tutela dell'ambiente.

A fronte della grande importanza sia in termini economici che ambientali che riveste l'efficienza energetica esistono ancora oggi distonie organizzative nell'applicazione delle numerose disposizioni di legge in materia da parte degli Enti preposti.

L'efficienza energetica rappresenta l'asse più importante negli sforzi per decarbonizzare il sistema energetico globale e raggiungere gli obiettivi climatici: coerentemente con l'obiettivo fissato dall'IEA di limitare a lungo termine l'aumento della temperatura globale di non più di 2 °C, il contributo maggiore alla riduzione delle emissioni – pari al 40 per cento – viene dall'efficienza energetica.

C'è un grande potenziale per l'efficienza energetica negli edifici. In questo settore le nuove costruzioni e le riqualificazioni energetiche rappresentano non solo una importante fetta del mercato della green economy ma anche il campo di sperimentazione ed attuazione delle tecnologie innovative oggi a disposizione. L'indagine ENEA-Confindustria sull'offerta di prodotti e servizi per l'efficienza energetica ha evidenziato un incoraggiante clima di fiducia da parte delle imprese, le cui aspettative per il prossimo triennio risultano buone: oltre un terzo di esse prevede infatti di aumentare i propri investimenti rispetto agli ultimi tre anni.

Il risparmio energetico negli edifici sarà in futuro uno dei principali drivers di sviluppo con 12,8 miliardi di investimenti previsti nei prossimi tre anni.

Alla luce di quanto sopra le disposizioni di legge in materia hanno affidato agli Enti Locali importanti compiti di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti rinnovabili di energia (Legge n. 10/1991, D.Lgs. n. 115/2008, D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 102/2014, ecc.)

Appare evidente come gli Enti Locali debbano assumere il ruolo di soggetti attori per la promozione e sviluppo dell'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia nei propri territori amministrati e consentire al tessuto socio-economico di cogliere le opportunità di sviluppo disponibili.

La filiera della green economy comprende gli aspetti della progettazione, dell'installazione e della gestione dei sistemi edificio-impianto.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Per la progettazione di edifici energeticamente efficienti, sostenibili e smart sono disponibili oggi sia competenze professionali specifiche da parte dei progettisti del settore che tecnologie innovative.

Ma il mercato della progettazione è condizionato dalla piena osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte degli Enti deputati (cioè i Comuni).

Sin dalla legge n. 10/1991 e con le successive disposizioni di legge è stato affidato ai Comuni il compito di controllo in fase di richiesta di titoli abilitativi edilizi della qualità edilizia degli edifici nuovi e la verifica che gli stessi rispondano ai requisiti minimi di prestazione energetica dettati dalle leggi in materia. Ma agli stessi Comuni sono stati nel tempo (ad es. dal D.Lgs. n. 115/2008 e dal D.Lgs. n. 102/2014) affidati compiti di attuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio comunale e nel territorio comunale.

Per dar corso a tali adempimenti sarebbe opportuno che i Comuni istituissero "uffici energia" dedicati con le competenze di carattere pubblicistico e di carattere privatistico, o, in alternativa o nei casi in cui non vi sia l'obbligo di nomina, affidare le mansioni previste a soggetti forniti delle competenze specialistiche o appositamente formati.

Se a fronte di tale corpus normativo e legislativo i Comuni non esercitano il prescritto controllo della qualità edilizia delle costruzioni si ha come conseguenza a livello generale:

- l'impossibilità per i cittadini ed acquirenti (l'utenza finale) di conoscere la qualità edilizia delle proprie abitazioni;
- la mancata attribuzione da parte del mercato immobiliare di un maggior valore immobiliare agli edifici energeticamente più efficienti e quindi di classe energetica elevata, vista l'insufficiente informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- la disincentivazione dei costruttori più lungimiranti ad investire in edifici ad alta efficienza e sostenibilità a fronte di una domanda orientata spesso sul mercato tradizionale;
- il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza energetica e di emissioni a livello nazionale (il PAEE 2015 indica in 2,438 Mtep/anno i risparmi conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 negli anni 2005-2013).

Le negatività evidenziate non solo rappresentano una delle barriere allo sviluppo della green economy ed alla realizzazione di costruzioni ad alta efficienza e sostenibilità, ma non consente neanche di verificare che il mercato delle costruzioni sia almeno costituito da edifici realizzati secondo i requisiti minimi di legge, incentivando indirettamente la possibilità di evasione dagli obblighi di legge privilegiando risparmi economici a fronte della richiesta qualità energetica.

La mancata applicazione delle disposizioni di legge, quali il D.Lgs. n. 192/2005 e la legge n.10/1991, e la mancanza di uffici tecnici dotati di figure professionali con specifiche competenze per il controllo dei progetti in fase di presentazione, in corso d'opera ed a fine dei lavori, incentiva involontariamente o l'evasione dagli obblighi in fase progettuale, o la produzione di atti professionali non conformi alle disposizioni di legge ed in fase di esecuzione o la difformità dai progetti presentati o realizzazioni prive di alcun controllo di qualità e conformità.

Ciò determina anche una pesante perdita di occasioni professionali per i progettisti del settore energetico-impiantistico e la sottrazione di un mercato professionale, altrimenti disponibile, delegato a progettisti con competenze incongrue rispetto alle specificità richieste che assicurano solo gli aspetti meramente formali degli adempimenti, con la conseguenza della perdita di mercato per le prestazioni qualificate derivanti da percorsi di studio specialistici e professionalità acquisite.

Tale situazione porta ad una analoga contrazione economica e dequalificazione professionale del mercato per il settore dell'installazione impiantistica e della produzione dei componenti relativi all'efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili.

Per i Comuni la mancata istituzione di uffici energia non consente dal punto di vista privatistico di esercitare la politica energetica dell'Ente e, conseguentemente, di gestire l'energia nel patrimonio comunale in modo efficiente anche nel caso in cui non vi siano obblighi specifici di nomina.

Analogamente avviene nella P.A. statale e comunque nei soggetti obbligati nel settore terziario, industria, ecc.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



La legge n. 10/1991 all'art. 19 prevede la nomina obbligatoria, al di sopra dei 100 t.e.p. di consumi energetici, di una figura professionale, il responsabile della conservazione ed uso razionale dell'energia, che ha il compito principale di istituzione della contabilità energetica e di individuazione dei possibili interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale.

Nella attuale realtà in cui le risorse nazionali ed i trasferimenti ai Comuni sono sempre più esigui, la presenza di tale figura in un Comune costituisce un key driver per l'accesso ai fondi europei e nazionali da parte dello stesso Comune, nell'ambito congruente di una pianificazione strategica adottata. Ciò attribuisce garanzia di effettività ed efficacia ai finanziamenti pubblici erogati in presenza di soggetti in grado di progettare e gestire gli interventi richiesti e finanziati. In tal senso si ritiene che la presenza di tale figura debba costituire una condizionalità all'accesso ai finanziamenti nazionali o regionali nel settore dell'energia.

Anche per progetti innovativi quali "Smart Cities and Communities" e Patto dei Sindaci, in considerazione sia dell'aspetto preminente energetico di un master plan per la smart city che delle competenze interdisciplinari richieste arricchiscono la figura dell'Energy Manager del Comune di nuove mansioni relative allo "smart city designer", la cui presenza è un importante fattore di successo per il progetto della Città. Lo sviluppo delle smart grids, dei sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, la gestione dei sistemi di energia di distretti energetici, la mobilità elettrica, richiedono nuove professionalità ingegneristiche ad altissimo profilo di innovazione che possono esplicarsi unicamente in presenza dell'adozione da parte del governo comunale di pianificazioni orientate alla trasformazione in una smart city.

Anche in questo caso la mancanza della figura dell'Energy Manager, che sia un ingegnere dipendente o un consulente esterno, impedisce al Comune ed al territorio di poter usufruire di tali competenze e conduce alla necessità di rivolgersi direttamente a grandi players nazionali ed alle aziende del settore.

Appare evidente come nei Comuni in cui non vi sia l'obbligo di nomina si ritiene comunque importante la presenza di personale tecnico qualificato deputato agli aspetti anche pubblicistici e privatistici della gestione razionale dell'energia e quindi anche alla promozione della partecipazione ad iniziative europee e nazionali in tema di efficienza energetica.

Il mercato della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e privato e delle diagnosi energetiche, previste in ossequio al D.Lgs. n. 102/2014, richiede ulteriori figure professionali quali l'E.G.E. e l'Energy Auditor per dar corso agli adempimenti previsti.

Sono noti gli obblighi a carico della P.A. centrale di riqualificazione energetica del 3% annuo del patrimonio pubblico.

La presenza di figure professionali dotate delle necessarie competenze o formate all'interno della P.A. consente di conseguire importanti risparmi economici o in caso contrario la previsione richiesta di consulenze professionali esterne consentono di poter assolvere agli obblighi di legge ed accedere agli importanti finanziamenti disponibili, alimentando un circuito virtuoso economico e professionale a vantaggio della società.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

1° Adempimento

Ricezione del progetto e della relazione tecnica per gli interventi e rilascio seconda copia protocollata

DISPOSIZIONI DI LEGGE

Legge n. 10/1991, art. 28

D.Lgs n. 192/2005, art. 8

D.M. 26/6/2015 "Requisiti minimi", allegato 1, paragrafo 2.2

D.P.R. n. 380/2001, art. 125



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



2° Adempimento

Accertamento della conformità della documentazione presentata alle norme vigenti ed agli obblighi di legge vigenti

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 192/2005, allegato A

D.Lgs n. 192/2005, art. 8

D.M. 26/6/2015 "Relazione tecnica"

3° Adempimento

Richiesta dell'AQE asseverato dal Direttore dei lavori contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori da parte della DL pena inefficacia della stessa

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 192/2005, art. 8, comma 2

D.M. 26/6/2015 "Linee Guida Nazionali"

4° Adempimento

Richiesta dell'APE prima del rilascio del certificato di agibilità nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 192/2005, art. 8, comma 2

D.M. 26/6/2015 "Linee Guida Nazionali"

5° Adempimento

Verifica della consegna delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 degli impianti installati

DISPOSIZIONE DI LEGGE

D.M. n. 37/2008, art. 9

6° Adempimento

Controlli in corso d'opera ed entro cinque anni dalla fine dei lavori ai fini del rispetto delle prescrizioni del Decreto 192/05 volte a verificare la conformità della documentazione progettuale depositata.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 192/2005, art. 8, comma 4

D.P.R. n. 380/2001, art. 131

7° Adempimento

Trasmissione alla FIRE della nomina del responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia e dei consumi energetici entro il 30 aprile di ogni anno

DISPOSIZIONE DI LEGGE

Legge n. 10/1991, art. 19

8° Adempimento

Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici.

DISPOSIZIONE DI LEGGE

Legge n. 10/1991, art. 26, comma 7



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



9° Adempimento

Assunzione del responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia nominato del ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di nomina.

DISPOSIZIONE DI LEGGE

D.Lgs n. 115/2008, allegato II, punto 4, lettera p)

10° Adempimento

Attestazione di verifica

Attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all'Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell'art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio 2 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge

DISPOSIZIONE DI LEGGE

D.Lgs n. 192/2005, art. 8, comma 1

11° Adempimento

Edilizia pubblica

a) Il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata.

b) Le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.

c) La certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 250 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio,

facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Nel caso di nuova costruzione (compresa la demolizione e ricostruzione) o ristrutturazione rilevante di edifici pubblici o ad uso pubblico, i requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2011 in materia di copertura del fabbisogno tramite il ricorso a Fonti Energetiche Rinnovabili, sono incrementati del 10%.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 115/2008, art. 13

D.Lgs n. 192/2005, art. ,6 comma 6

D.Lgs n. 28/2011, allegato 3

12° Adempimento

Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione

In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.

DISPOSIZIONE DI LEGGE

D.Lgs n. 115/2008, art. 14

13° Adempimento

Procedure di gara

Con il D.M. 11/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 107 del 08/05/2008) ha preso il via - secondo quanto previsto dal comma 1126 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) - il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (cosiddetto "PAN-GPP" o anche "Piano per il green public procurement").

Il Piano - successivamente aggiornato con il D.M. 10/04/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 03/05/2013) - si propone di massimizzare la diffusione degli "appalti verdi" presso gli enti pubblici. A tale scopo identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, sui quali definire "criteri ambientali minimi" (CAM) per l'affidamento di servizi e forniture.

L'articolo 18 della L. 28/12/2015, n. 221 ha disciplinato l'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi. La disciplina era precedentemente prevista dall'art. 68-bis del D.Lgs. n. 163/2006, ora sostituito - a seguito della riforma dei contratti pubblici - dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 ("nuovo Codice appalti") il quale dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Detto obbligo si applica alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia per almeno il 50% del valore a base d'asta (quota suscettibile di ulteriore aumento con successivi decreti), mentre si applica per l'intero valore delle gare alle seguenti categorie di appalto (cioè quelle connesse agli usi finali di energia):

1. acquisto di lampade e di servizi per l'illuminazione pubblica (lettera a);
2. attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio (lettera b);
3. servizi energetici per gli edifici (lettera c);
4. affidamento dei servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici (lettera d).

In attuazione dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, relativo alla possibilità di aumentare progressivamente la percentuale del 50% del valore a base d'asta, è stato emanato il D.M. 24/05/2016 che disciplina, appunto, l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

1. servizi di pulizia e forniture di prodotti per l'igiene;
2. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
3. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
4. forniture di articoli di arredo urbano;
5. forniture di carta in risme e carta grafica.

Tale obbligo si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

- il 62% dal 01/01/2017;



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



- il 71% dal 01/01/2018;
- l'84% dal 01/01/2019;
- il 100% dal 01/01/2020.

Viene previsto che fino al 31/12/2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta e che resta in ogni caso fatta salva la possibilità di applicare incrementi percentuali superiori a quelli sopra indicati.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

D.Lgs n. 116/2008, art. 115


D.Lgs n. 50/2016, art. 34



PROCEDURA DI CONTROLLO

La **PROCEDURA DI CONTROLLO** che segue si articola in una serie di fasi di verifica caratterizzate ciascuna da una specifica **LISTA DI CONTROLLO** (di seguito **LC**) che potrà essere utilizzata (in tutto o in parte) dal Tecnico Comunale e dal professionista.

I diagrammi di flusso di seguito rappresentati definiscono i livelli di controllo e le specifiche **LC**.





LISTA DI CONTROLLO

LC 1

La *Relazione sul contenimento dei consumi energetici* ex Legge n. 10/1991 va presentata nei seguenti casi:

1. **edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati;**
2. **demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;**
3. **ampliamento e sopraelevazione;**
4. **nuovi impianti installati in edifici esistenti;**
5. **ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti** con le modalità e le eccezioni sotto precisate:
 - **ristrutturazione importante**, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
 - **riqualificazione energetica di un edificio**, dove con tale termine si intende un edificio esistente sottoposto a lavori in qualunque modo denominati (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadenti in tipologie diverse da quelle indicate per la ristrutturazione importante.

Modalità ed eccezioni

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali) è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento come segue:

- a) un'**applicazione integrale a tutto l'edificio** nel caso di:
 1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²;
 2. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²;
- b) un'**applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio** nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell'intero edificio esistente;
- c) un'**applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti**, quali:
 1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
 2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 3. sostituzione di generatori di calore (se di potenzialità superiore a 35 kW).

Sono però escluse dall'applicazione delle prescrizioni del D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i., salvo per quanto riguarda l'applicazione dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



- predetto decreto, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
 - d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m²
 - e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
 - f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Nota bene: gli obblighi dell'allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 devono comunque essere rispettati sempre. In particolare sono previsti anche nel caso di edificio non climatizzato. In quest'ultima evenienza, naturalmente, la quota rinnovabile per la parte termica sarà automaticamente rispettata (essendo 0 il consumo). Dovrà comunque essere rispettato l'obbligo di installazione di potenza elettrica di cui al punto 3 dell'allegato 3.

LISTA DI CONTROLLO

LC 2

La **Lista di Controllo LC 2** è da considerarsi supporto per la verifica della presenza nella *Relazione sul contenimento dei consumi energetici* ex Legge n. 10/1991 di ciò che segue, ove di pertinenza e in funzione del tipo di intervento:

SI	NO	VERIFICA
		Esistenza progetto isolamento strutture
		Esistenza progetto impianto/i
		Presenza impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (FER)
		Esistenza comunicazione nominativo del Certificatore energetico
		Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori isolamento termico
		Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori impianto/i
		Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista isolamento termico
		Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista impianto/i



LISTA DI CONTROLLO

LC 3

La Lista di Controllo LC 3 permette di affinare la verifica dei contenuti della *Relazione*.

Di seguito sono esposte le verifiche da effettuare in funzione del tipo di intervento oggetto del progetto.

Gli adempimenti previsti per ogni fattispecie di intervento sono applicabili solo sulle parti di sistema edificio-impianto effettivamente interessate (nel caso di ampliamento, gli adempimenti sono da applicarsi al solo volume di ampliamento).

D.LGS. n. 192/2005 e ss.mm.ii.	D.M. 26 giugno 2015	D.Lgs n. 28/2011	ADEMPIMENTI
Nuova Costruzione	Nuove Costruzioni	Nuova costruzione	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20
Nuova Costruzione	Demolizione e ricostruzione	Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20
Ampliamento $V > 20\% V_{esistente}$	Ampliamenti $V > 15\% V_{esistente}$ o $V > 500 m^3$		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15*, 16,17,18, 19, 20
	Ampliamenti $V > 500 m^3$		
Ampliamento $V < 20\% V_{esistente}$	Ampliamenti $V < 15\% V_{esistente}$ e $V < 500 m^3$		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Ristrutturazione integrale $S > 1000 m^2$	Ristrutturazione importante di II° livello senza impianto	Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Demolizione e ricostruzione $S > 1000 m^2$	Nuove Costruzioni	Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15* 16, 17, 18, 19, 20
Ristrutturazione $S_u < 1000 m^2$	Ristrutturazione importante di I° livello		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20
Ristrutturazione $S_u < 1000 m^2$	Ristrutturazione importante di II° livello con impianto		1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Ristrutturazione $S_u < 1000 m^2$	Ristrutturazione importante di II° livello senza impianto		1, 2, ,21, 22, 23, 24, 25, 26,
Nuovi impianti termici in Edifici esistenti	Riqualificazione energetica con nuovo impianto		3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 30, 31, 33
Nuovi impianti termici in Edifici esistenti con Ristrutturazioni parziali o manutenzione straordinaria dell'involucro	Riqualificazione energetica $S_d \leq 25\%$ con nuovo impianto		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,33
Ristrutturazione Impianti termici con Ristrutturazioni parziali o manutenzione straordinaria dell'involucro	Riqualificazione energetica $S_d \leq 25\%$ con ristrutturazione impianto		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,33
Ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro	Riqualificazione energetica $S_d \leq 25\%$ senza nuovo impianto		1, 2, 22, 23, 24, 25, 26
Ristrutturazione Impianti termici	Riqualificazione energetica con ristrutturazione impianto		3, 4, 5, 6, 7, 27, 28 ,30, 31, 33
Sostituzione di generatore	Riqualificazione energetica - Sostituzione generatore di calore o macchina frigorifera		3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30,31, 32

Note:

1) l'adempimento 13 è a carico delle imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura

2) * solo per edifici non residenziali



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



- 3) la verifica 8 è pertinente solo quando sono installati impianti ascensori o scale mobili
4) la verifica 33 è pertinente in caso di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto idricosanitario per produzione di a.c.s.; nel caso di sostituzione di generatore va effettuata la verifica 29

Rif.	Verifica	Norma di rifer./art. Legge	Note Decreto 26/6/2015 (DM)
1	Assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione e di condensazioni interstiziali	UNI EN ISO 13788 Punto 2.3 c.2 DM	Solo per le strutture delimitanti l'involucro climatizzato verso l'esterno. Condizioni interne da norma o quelle impostate da sistema gestione interno
2	Efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof) e tecnologie di climatizzazione passiva	Punto 2.3 c.3 DM	Valore di riflettanza solare non inferiore a 0.65 nel caso di coperture piane, 0.30 nel caso di coperture a falde
3	Rispetto di rendimenti termici utili nominali dei generatori a biomassa solida, corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto	Vedere Tabella 2 Allegato 1 del DM Requisiti Minimi Punto 2.3 c.4 DM	
4	Trattamento di condizionamento chimico dell'acqua degli impianti termici di riscaldamento	UNI 8065 Punto 2.3. c. 5 DM	
5	Trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto	UNI 8065 Punto 2.3. c.5 DM	Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi
6	Obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento	Punto 2.3. c.6 DM	Per impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW
7	Rendimento energetico delle unità di microgenerazione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0	Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 UNI/TS 11300-4 Punto 2.3. c.7 DM	
8	Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni. Gli impianti per la mobilità interna devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice	Punto 2.3. c.8 DM	La scheda riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



9	a. 50% EPacs e 35% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2014 al 31/12/2016 b. 50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2017 c. Limiti ridotti al 20% per edifici situati nei centri storici	D.Lgs 28/2011 c.1 allegato 3-c.6 Art. 2 c.11	Vengono esclusi gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copre interamente EPi e EPacs. Gli obblighi sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. Per gli edifici nei quali si riscontra l'impossibilità di rispettare quanto sopra è fatto obbligo di descriverne la non fattibilità tecnica in relazione e di ottenere un indice di prestazione energetica complessivo in accordo con quanto riportato nell'Allegato 3 del DLgs 28/11
10	Potenza elettrica misurata in kW superiore o uguale al valore calcolato secondo la seguente formula: $P = (1/K) \cdot S$ Dove: S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m ² , e K è un coefficiente [m ² /kW] che assume i seguenti valori: a. K = 65 dal 01/01/2014 al 31/12/2016 b. K = 50 dal 01/01/2017	D.Lgs. n. 28/2011 ALL.3	In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Gli obblighi precedenti sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
11	Predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle reti TLRc e TLRf	Punto 3.2. c.1 DM	Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli
12	Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche	Punto 3.2. c.7 DM	La compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica
13	Si provvede all'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata	Articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102	
14	Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria	Articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.103	
15	Livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B	UNI EN 15232 Punto 3.2. c.10 DM	Solo per edifici ad uso non residenziale
16	Il parametro H'T deve essere inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10 dell'Appendice A Il parametro Asol,est/Asup utile deve essere inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A Gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot devono	Punto 3.3 c. 2 lett. b) DM	Per b. ad eccezione di collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) Per c. le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



	essere inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento		
17	Le efficienze η_H , η_W e η_C , risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento	Punto 3.3 c.2 lett b DM	I parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell'Appendice A
18	L'indice $EP_{gl,tot}$ deve essere inferiore all'indice $EP_{gl,tot,limite}$	Punto 3.3. c.3 DM	
19	a. Si deve valutare e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni b. Per le pareti il valore della massa superficiale M_s deve essere superiore a 230 kg/m^2 o il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE deve essere inferiore a $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ o analogo risultato con sistemi innovativi c. Per le superfici orizzontali o inclinate il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE deve essere inferiore a $0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$	Punto 3.3. c.4 DM	
20	Il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Il valore della trasmittanza (U) di tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	Punto 3.3. c.5 DM	A eccezione della categoria E.8 Limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F
21	Il parametro H'T deve essere inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga della Tabella 10 dell'Appendice A	Punto 4.2..1 lett. b) DM	
22	Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell'Appendice B	Punto 5.2 c.1 lett. a)	



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



23	<p>Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle tabelle dell'Appendice B:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella Tabella 2, con l'eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura;- nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.	Punto 5. 2 c.1 lett. b)	
24	<p>Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell'Appendice B</p>	Punto 5.2. c.1 lett. c)	Eccezione per la categoria E.8
25	<p>Per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{gl+sh}) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 5 dell'Appendice B</p>	Punto 5.2. c.1 lett.d)	Eccezione per la categoria E.8
26	<p>Obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l'installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili</p>	Punto 5.2. c.2 DM	
27	<p>Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi</p>	Punto 5.3. c.1 DM	
28	<p>a. efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento;</p> <p>b. installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;</p> <p>c. nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione del calore</p>	Punto 5.3.1 c.1 lett. a) , b), c) DM	



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



29	<p>a. Rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1, dell'Appendice B.</p> <p>b. Nuove pompe di calore elettriche o a gas con coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B.</p> <p>c. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831.</p> <p>d. Nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale, siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione.</p>	<p>Punto 5.3.1 c.1 lett.d) punti i), ii), iii),iv) DM</p>	<p>Nel caso di sostituzione di generatori di calore</p>
30	<p>a. Efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l'edificio di riferimento.</p> <p>b. Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione.</p>	<p>Punto 5.3.2 c 1 lett.a), b) DM</p>	<p>Ove tecnicamente possibile</p>
31	<p>Indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B</p>	<p>Punto 5.3.2. Punto 1. lett.c) lett. i) DM</p>	<p>Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere</p>
32	<p>Nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione</p>	<p>Punto 5.3.2. lett.c) lett. ii) DM</p>	<p>Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere</p>
33	<p>Efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento</p>	<p>Punto 5.3.3 c.1 DM</p>	
34	<p>In caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE.</p> <p>I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.</p>	<p>Punto 5.3.4. c.1 DM</p>	<p>Esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)</p>



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



35	In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.	Punto 5.3.5. c.1 DM	
----	--	------------------------------	--